

GRANDE CAMERA

CAUSA SCOPPOLA C. Italia (n° 2)

(Ricorso n° 10249/03)

SENTENZA

STRASBURGO

17 settembre 2009

La presente sentenza è definitiva, ma può essere soggetta a modifiche formali.

Nella causa Scoppola c. Italia (n° 2),

La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunitasi in una Grande Camera composta da:

Jean-Paul Costa, presidente,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen,
Francesca Tulkens,
Josep Casadevall,
Ireneu Cabral Barreto,
Rait Maruste,
Alvina Gyulumyan,
Danutė Jočienė,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Marco Villiger,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou,
András Sajó,
Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,
Vitaliano Esposito, giudice ad hoc,
e da Michael O'Boyle, cancelliere aggiunto,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 7 gennaio e l'8 luglio 2009,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in pari data:

PROCEDURA

1. La causa scaturisce da un ricorso (n° 10249/03) contro la Repubblica italiana di un cittadino di tale Stato, il Sig. Franco **Scoppola** ("il ricorrente"), che il 24 marzo 2003 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il ricorrente è rappresentato dagli avvocati N. Paoletti, A. Mari e G. Paoletti del foro di Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente aggiunto, N. Lettieri.
3. Il ricorrente sosteneva in particolare che la propria condanna all'ergastolo aveva violato gli articoli 6 e 7 della Convenzione.
4. Il ricorso è stata assegnato alla seconda sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento della Corte). Il 13 maggio 2008, è stato dichiarato parzialmente ricevibile da una camera della suddetta sezione, composta dai seguenti giudici: Francesca Tulkens, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Andrijs Sajó e Vitaliano Esposito, e da Sally Dollé, cancelliere di sezione. Il 2 settembre 2008, la camera si è dichiarata incompetente a favore della Grande Camera. Il ricorrente non si è opposto alla rimessione; dopo aver proposto opposizione, il Governo l'ha ritirata (articoli 30 della Convenzione e 72 del regolamento).
5. La composizione della Grande Camera è stata definita conformemente agli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del regolamento. In seguito alla scadenza del mandato di Vladimiro Zagrebelsky, giudice eletto per l'Italia, il Governo ha designato Vitaliano Esposito in qualità di giudice ad hoc (articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 del regolamento).
6. Sia il ricorrente che il Governo hanno presentato una memoria sul merito della causa.

7. Si è svolta un'udienza pubblica presso il Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 7 gennaio 2009 (articolo 59 § 3 del regolamento).

sono comparsi:

- *per il Governo*

N. Lettieri, magistrato, co-agente aggiunto,

- *per il ricorrente*

N. Paoletti, avvocato, A. Mari, avvocato,

e G. Paoletti, avvocato.

La Corte ha ascoltato le dichiarazioni dei Sigg. Paoletti e Lettieri e della Sig.ra Mari, così come le loro risposte alle domande della Corte.

IN FATTO

I. CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

8. Il ricorrente, nato nel 1940, è attualmente detenuto nel penitenziario di Parma.

9. Il 2 settembre 1999, al termine di una lite con i suoi due figli, il ricorrente uccise sua moglie e ferì uno dei suoi figli. Fu arrestato il 3 settembre.

10. Al termine dell'inchiesta, la procura di Roma chiese il rinvio a giudizio del ricorrente per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti inflitti ai membri della sua famiglia e porto d'armi abusivo.

11. Nell'udienza del 18 febbraio 2000, dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare (di seguito "il GUP") di Roma, il ricorrente chiese di essere giudicato con il rito abbreviato, un procedimento semplificato che determina, in caso di condanna, una riduzione della pena. Secondo l'articolo 442 § 2 del codice di procedura penale ("il CPP"), in vigore a quella data, se il reato commesso dall'imputato era punito con l'ergastolo, questi doveva essere condannato ad una pena detentiva di trent'anni (paragrafo 29 qui di seguito).

12. Il GUP accettò di applicare il rito abbreviato. Altre udienze ebbero luogo il 22 settembre e il 24 novembre 2000. Quest'ultima udienza ebbe inizio alle ore 10:19.

13. Il 24 novembre 2000, il GUP emise un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Constatò che l'interessato doveva essere condannato all'ergastolo; però, in ragione dell'adozione del giudizio abbreviato, fissò la pena a trent'anni di reclusione.

14. Il 12 gennaio 2001, la procura generale presso la corte di appello di Roma ricorse in cassazione contro il giudizio del GUP di Roma del 24 novembre 2000, sostenendo che il GUP avrebbe dovuto applicare l'articolo 7 del decreto-legge n° 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore il giorno stesso della pronuncia del giudizio di condanna. Dopo le modifiche introdotte dal Parlamento, questo decreto-legge era stato convertito in Legge n° 4 del 19 gennaio 2001.

15. La procura osservò in particolare che il precitato articolo 7 aveva modificato l'articolo 442 del CPP e prevedeva che in caso di giudizio abbreviato l' "ergastolo" doveva sostituire "l'ergastolo con isolamento diurno nei casi di concorso di reati e di reato continuato" (paragrafo 31 qui di seguito). La mancata applicazione di questo testo da parte del GUP si configurava in un "evidente errore di diritto".

16. Il 5 e il 22 febbraio 2001, il ricorrente interpose appello. In via principale, chiese di essere prosciolto per assenza dell'elemento intenzionale nella sua condotta ovvero per incapacità di intendere e di volere al momento in cui aveva compiuto il fatto. In via accessoria, chiese una riduzione della pena.

17. Siccome esistevano due ricorsi dinnanzi a due giurisdizioni di grado differente, il ricorso per cassazione della procura fu trasformato in appello e la corte d'assise d'appello di Roma fu dichiarata competente per il seguito del procedimento (art. 580 del CPP).

18. L'udienza in camera di consiglio dinnanzi alla corte d'assise d'appello di Roma si tenne il 10 gennaio 2002. Non essendo presente, il ricorrente fu giudicato in contumacia. Egli afferma che, in ragione delle sue difficoltà a camminare, aveva chiesto di essere condotto nella sala dell'udienza in ambulanza o altro veicolo adatto; essendo stata respinta questa richiesta dalla direzione del penitenziario, sarebbe stato privato della possibilità di partecipare al processo d'appello.

19. Con sentenza del 10 gennaio 2002 il cui testo fu depositato in cancelleria il 23 gennaio 2002, la corte d'assise d'appello condannò il ricorrente all'ergastolo.

20. La Corte osservò che prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000, l'articolo 442 § 2 del CPP era interpretato nel senso che l'ergastolo avrebbe dovuto essere sostituito con una pena di trent'anni di prigione, e questo a prescindere dalla possibilità di applicare l'isolamento diurno conseguentemente ad un concorso di reati. Seguendo questo criterio, il GUP aveva fissato la pena rispetto al reato più grave, senza valutare se bisognasse ordinare l'isolamento diurno in ragione dell'accertamento di colpevolezza per gli altri capi di accusa a carico del ricorrente.

21. Orbene, il decreto-legge n° 341 del 2000 era entrato in vigore il giorno stesso della pronuncia del giudizio del GUP. Trattandosi di una normativa procedurale, questa trovava applicazione in tutti i processi in corso, secondo il principio *tempus regit actum*. La corte di appello rammentò peraltro che, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto decreto-legge, il ricorrente avrebbe potuto ritirare la propria istanza di giudizio abbreviato e avrebbe potuto farsi giudicare secondo il rito ordinario. Dal momento che il ricorrente non aveva fatto tale scelta, la decisione di prima istanza avrebbe dovuto tenere conto della disciplina penale sopraggiunta nel frattempo.

22. Il 18 febbraio 2002, il ricorrente ricorse in cassazione. Addusse, in primo luogo, che il processo d'appello doveva essere dichiarato nullo e non avvenuto perché non aveva avuto la possibilità di partecipare, come imputato, all'udienza del 10 gennaio 2002. Nel secondo e terzo mezzo del suo ricorso, il ricorrente affermò che i giudici del merito non avevano debitamente motivato l'esistenza del dolo per il reato di omicidio, né la sua capacità di intendere e di volere al momento in cui furono commessi i fatti delittuosi. Infine, contestò una circostanza aggravante a suo carico - quella di aver agito per futili motivi - e deplorò il rifiuto di concedergli delle attenuanti.

23. Il 31 luglio 2002, il ricorrente presentò dei nuovi mezzi di ricorso. Addusse che avrebbe dovuto essere effettuata una nuova perizia per determinare il suo stato psichico al momento dei fatti e sviluppò nuovi argomenti sulle circostanze aggravanti ed attenuanti. Sostenne infine che la pena giudicata applicabile al suo caso, l'ergastolo con isolamento, era eccessiva.

24. Con sentenza depositata in cancelleria il 20 gennaio 2003, la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente.

25. Il 18 luglio 2003, il ricorrente presentò un ricorso straordinario per errore di fatto (articolo 625 bis del CPP). Addusse, in primo luogo, che l'affermazione delle giurisdizioni interne secondo cui avrebbe potuto essere condotto all'udienza d'appello con un mezzo di trasporto ordinario e che non necessitava di un'ambulanza, era il risultato di una lettura errata dei

documenti presentati. Inoltre, la sua assenza a questa udienza in qualità di imputato si configurava in una violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Il ricorrente addusse altresì che la sua condanna all'ergastolo a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n° 341 del 2000, e dunque tramite una disposizione penale retroattiva, si configurava in una violazione dell'articolo 7 della Convenzione e dei principi dell'equo processo. Ritenne che la rinuncia alle garanzie procedurali che aveva fatto chiedendo il procedimento con rito abbreviato non era stata compensata dalla riduzione di pena promessa dallo Stato al momento di questa scelta. Infine, considerò l'ergastolo una pena disumana e degradante e dunque contraria all'articolo 3 della Convenzione.

26. Con sentenza del 14 maggio 2004, il cui testo fu depositato in cancelleria il 28 ottobre 2004, la Corte di cassazione dichiarò irricevibile il ricorso straordinario del ricorrente. Osservò che l'interessato non denunciava errori di fatto commessi dalle giurisdizioni interne, ma intendeva, essenzialmente, rimettere in questione la valutazione in punto di diritto della Corte di cassazione.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

A. Il procedimento con rito abbreviato

27. Il procedimento con rito abbreviato è disciplinato dagli articoli 438 e 441 a 443 del CPP. Si basa sull'ipotesi che il processo possa essere definito all'udienza preliminare allo stato degli atti. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a quando non siano formulate le conclusioni all'udienza preliminare. In caso di accoglimento del giudizio abbreviato, l'udienza ha luogo in camera di consiglio ed è dedicata alle arringhe delle parti. In linea di principio, le parti devono basarsi sui documenti che figurano nel fascicolo della procura, anche se, in via eccezionale, possono essere ammesse delle prove orali. Se il giudice decide di condannare l'imputato, la pena inflitta viene ridotta di uno terzo (articolo 442 § 2). Le disposizioni interne rilevanti sono descritte nella sentenza *Hermi c. Italia* ([GC], n° 18114/02, §§ 27-28, CEDU 2006 -...).

28. La Corte ha fornito anche una sintesi delle disposizioni che disciplinano il rito abbreviato nella sua sentenza *Fera c. Italia* (n° 45057/98, 21 aprile 2005). All'epoca dei fatti del caso Fera, il procedimento con rito abbreviato non era ammesso per i reati puniti con l'ergastolo. Di fatto, con sentenza n° 176 del 23 aprile 1991, la Corte costituzionale aveva annullato la disposizione del CPP che contemplava questa possibilità, dal momento che essa oltrepassava la delega dei poteri che il Parlamento aveva conferito al Governo per l'adozione del nuovo CPP.

B. Le modifiche dell'articolo 442 del CPP con legge n. 479 del 16 dicembre 1999

29. Con legge n° 479 del 16 dicembre 1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, il Parlamento ha reintrodotto la possibilità per gli imputati che incorrono in una condanna all'ergastolo di beneficiare del rito abbreviato. L'articolo 30 di questa legge è così formulato:

Articolo 30

"Le seguenti modifiche sono introdotte all'articolo 442 del CPP:

(...)

b) al comma 2, dopo la prima frase viene aggiunta [la seconda ed ultima frase] seguente:

"Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta."

C. Il decreto-legge n° 341 del 24 novembre 2000

30. Il decreto-legge n° 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore lo stesso giorno e convertito in Legge n° 4 del 19 gennaio 2001, fornisce un'interpretazione autentica della seconda frase del comma 2 dell'articolo 442 del CPP. Ha introdotto anche un terzo comma a questa disposizione.

31. Nel suddetto decreto-legge figurano, al capo intitolato "Interpretazione autentica dell'articolo 442 § 2 del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo", gli articoli 7 e 8, così formulati:

Articolo 7

1. Il riferimento alla pena dell'ergastolo, di cui al comma 2 [seconda e] ultima frase, dell'articolo 442 del codice di procedura penale, deve intendersi come relativo all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del CPP viene aggiunta, alla fine, la seguente frase: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo".

Articolo 8

"1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1."

D. L'articolo 2 del codice penale

32. L'articolo 2 del codice penale ("il CP") del 1930, intitolato "Successione delle leggi penali", recita come segue:

"1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

3. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

4. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei [due] capoversi precedenti.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti."

E. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

33. Il decreto reale n° 1252 del 7 giugno 1923 prevede pubblicazione della Gazzetta ufficiale da parte del Ministero di Giustizia. L'articolo 2 di questo testo recita come segue: "La pubblicazione avrà luogo tutti i giorni non festivi nelle ore pomeridiane."

34. Con sentenza n° 132 del 19 maggio 1976, la Corte costituzionale ha precisato che la pubblicazione di una legge nella Gazzetta ufficiale è il "momento essenziale e decisivo" del processo teso a far conoscere un testo legislativo. Peraltro, l'espressione "pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale" presupponeva che quest'ultima fosse messa in circolazione e perciò a disposizione del pubblico. La Corte costituzionale ha ritenuto segnatamente che "Pubblicazione

delle leggi 'nella' Gazzetta non può che significare, doverosamente, pubblicazione altresì 'della' Gazzetta: senza di che sarebbe snaturato lo stesso istituto della pubblicazione degli atti normativi, che, anche storicamente, ha il fine di apprestare una situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di tutti, degli atti medesimi".

III. TESTI E DOCUMENTI INTERNAZIONALI

A. Il Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici

35. L'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 2200 A (XXI) del 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, è così formulato:

"1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che non costituivano atto delittuoso secondo il diritto nazionale o internazionale al momento in cui sono state commesse. Parimenti, non sarà inflitta nessuna pena più grave di quella che era applicabile nel momento in cui il reato è stato commesso. Se, dopo questo reato, la legge contempla l'applicazione di una pena più lieve, il reo deve beneficiarne.

2. Nulla nel presente articolo si oppone al giudizio o alla condanna di ogni individuo in ragione di atti od omissioni che, nel momento in cui sono stati commessi, erano ritenuti un crimine, secondo i principi generali del diritto riconosciuto dall'insieme delle nazioni."

B. La Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo

36. L'articolo 9 della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo, adottata il 22 novembre 1969 alla Conferenza specializzata interamericana sui diritti dell'uomo ed entrata in vigore il 18 luglio 1978, recita come segue:

"Nessuno può essere condannato per un'azione od omissione che non costituiva, nel momento in cui ha avuto luogo, un reato secondo il diritto applicabile. Parimenti, non può essere inflitta nessuna pena più grave di quella che era applicabile nel momento in cui il reato è stato commesso. Se dopo la data del reato viene decretata una pena più lieve dalla legge, questa si applica retroattivamente a favore del reo."

C. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee

37. All'epoca del Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000, la Commissione europea, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea ha proclamato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 49 di questo testo, intitolato "Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene", è redatto nel seguente modo:

"1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato."

38. Nel caso *Berlusconi ed altri*, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che il principio dell'applicazione retroattiva della pena più lieve faceva parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (vedere la sentenza del 3 maggio 2005 resa nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02). I passaggi pertinenti di questa sentenza (§§ 66-69) recitano:

"66. Facendo astrazione dall'applicabilità dell'articolo 6 della prima direttiva sulle società che non hanno rispettato gli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili annuali, è d'uopo osservare che, in virtù dell'articolo 2 del codice penale italiano che decreta il principio dell'applicazione retroattiva della pena più lieve, i nuovi articoli 2621 e 2622 del codice civile italiano dovrebbero essere applicati anche se sono entrati in vigore solo dopo che sono stati commessi gli atti all'origine del procedimento principale.

67. A questo riguardo, c'è luogo di ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto. A questo effetto, quest'ultima si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, così come alle indicazioni fornite dagli strumenti internazionali concernenti la protezione dei diritti umani ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito (cfr. in particolare le sentenze del 12 giugno 2003, *Schmidberger*, C-112/00, Rec. p. I-5659, punto 71 e giurisprudenza citata, e del 10 luglio 2003, *Booker Aquaculture e Hydro Seafood*, C-20/00 e C-64/00, Rec. p. I-7411, punto 65 e giurisprudenza citata).

68. Orbene, il principio dell'applicazione retroattiva della pena più lieve fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

69. Ne deriva che questo principio deve essere considerato come facente parte dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale è tenuto a rispettare quando applica il diritto nazionale approvato per dare attuazione al diritto comunitario e, più in particolare, nel caso di specie, alle direttive sul diritto societario."

39. I principi affermati dalla Corte di giustizia sono stati richiamati in una sentenza della sezione criminale della Corte di cassazione francese, pronunciata il 19 settembre 2007 (rigetto di ricorso n° 06-85899). I passaggi pertinenti di questa sentenza recitano: "premesso che (...) in ogni caso i principi generali del diritto comunitario hanno preminenza sul diritto nazionale; e che, in una sentenza datata 3 maggio 2005, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ricordato che il principio dell'applicazione retroattiva della pena più lieve fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che da ciò ne deriva che questo principio deve essere considerato come facente parte dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale è tenuto a rispettare quando applica il diritto nazionale approvato per dare attuazione al diritto comunitario (punti 68 e 69 della sentenza del 3 maggio 2005); che, di conseguenza, nel caso di specie, la corte di Parigi ha pronunciato una condanna contro [l'imputato] in violazione di questo principio superiore alla legge nazionale, in base ad una legge nazionale approvata per dare applicazione al diritto comunitario e che ha illegittimamente derogato al principio della retroattività della legge penale più favorevole;

premesso (...) che l'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici dispone, senza contemplare alcuna eccezione, che se, dopo la commissione di un reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il reo deve beneficiarne; che questo testo ha preminenza sulla legge nazionale in virtù dell'articolo 55 della Costituzione del 4 ottobre 1958; ne consegue che la corte di Parigi non poteva ignorare la nuova legge più lieve per il solo motivo che questa legge aveva escluso espressamente qualsiasi carattere retroattivo in violazione del principio contenuto nel testo sopraccitato (...)."

D. Lo statuto della Corte penale internazionale

40. Ai sensi dell'articolo 24 § 2 dello statuto della Corte penale internazionale, "Se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva, alla persona che è oggetto d'inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà applicato il diritto più favorevole."

E. La giurisprudenza del Tribunale penale internazionale, incaricato di perseguire i presunti responsabili di reati gravi che violano il diritto internazionale umanitario commessi sul territorio dell'ex-Jugoslavia dal 1991 ("il TPIY")

41. Con sentenza del 4 febbraio 2005, pronunciato nel caso *Dragan Nikolic*, n° IT-94-2-a, la camera d'appello del TPIY ha ritenuto che il principio dell'applicabilità della legge penale più lieve (*lex mitior*) trova applicazione al suo statuto. I paragrafi pertinenti di questa sentenza (§§ 79-86) recitano come segue:

"79. La Camera di prima istanza ha dapprima considerato se il principio della *lex mitior* fosse applicabile nella ex-Jugoslavia, se facesse parte del diritto del Tribunale internazionale e se si potesse applicare al caso in specie.

80. Nel giudizio di condanna, la controversia riguarda la seguente conclusione: il principio della *lex mitior* si applica solamente alle cause in cui il reato è stato commesso e la pena è stata inflitta nel quadro di uno stesso sistema giuridico, e non si applica al Tribunale internazionale nella misura in cui si iscrive in un altro sistema giuridico diverso da quello in cui il reato è stato commesso. La Camera di appello fa notare che la questione dell'applicabilità di questo principio non è una questione di sistema giuridico, ma è legata all'eventualità che, in materia di pena, leggi penali differenti possano essere applicate al Tribunale internazionale.

81. Il principio della *lex mitior* denota apparentemente che se è stata rivista la norma di diritto applicabile al reato commesso dall'imputato, si applica la legge più favorevole. La norma di diritto applicabile deve avere imperativamente forza obbligatoria; si tratta di un elemento inerente a questo principio. Gli imputati possono beneficiare di una pena più lieve solo se la norma di diritto ha forza obbligatoria, poiché hanno un interesse giuridico protetto solo se a loro si applica la griglia delle pene. Quindi, il principio della *lex mitior* è applicabile solamente se la norma di diritto che vincola il Tribunale internazionale è in seguito sostituita da un'altra più favorevole che, a sua volta, ha forza obbligatoria.

82. Il Tribunale internazionale è manifestamente vincolato dal suo Statuto e dal suo Regolamento e può dunque pronunciare una pena detentiva che può andare fino all'ergastolo, come recita l'articolo 101 A) del Regolamento e l'articolo 24 1) dello Statuto. La Camera di appello fa notare che non è stata apportata nessuna modifica alle norme che disciplinano la determinazione delle pene da parte del Tribunale internazionale.

83. Nell'ex-Jugoslavia, il ricorrente sarebbe stato condannato soltanto ad una pena detentiva di durata determinata. La Camera di appello ricorda che, dall'istituzione del Tribunale internazionale, un imputato tradotto dinnanzi ad esso incorre in una pena che può andare fino all'ergastolo.

84. La Camera di appello ricorda che era precedentemente giunta alla conclusione del primato del Tribunale internazionale e aveva ritenuto che questo non fosse vincolato da norme di diritto o dalla griglia delle pene applicate nella ex-Jugoslavia. È tenuto soltanto a tenerne conto. Autorizzare l'applicazione del principio della *lex mitior* al Tribunale internazionale in seguito ad una revisione delle leggi dell'ex-Jugoslavia implicherebbe che gli Stati dell'ex-Jugoslavia potrebbero rimettere in causa il potere di valutazione riconosciuto ai giudici del Tribunale internazionale in materia di pena. Adottando una nuova legge nazionale che riduce le pene massime contemplate per i reati di cui agli articoli da 2 a 5 dello Statuto, alcuni Stati potrebbero impedire al Tribunale di infliggere ai loro cittadini le pene previste, il che non si concilia con il primato del Tribunale internazionale sancito dall'articolo 9 2) dello Statuto e dalla missione generale che gli è stata affidata.

85. In breve, il principio della *lex mitior*, se viene interpretato correttamente, si applica allo Statuto del Tribunale internazionale. Di conseguenza, se i poteri conferiti dallo Statuto in materia di pena venissero modificati, allora il Tribunale internazionale sarebbe tenuto ad applicare la pena meno severa. Per ciò che riguarda l'articolo 24 1) dello Statuto che dispone che "la Camera di prima istanza si avvale della griglia generale delle pene detentive applicata dai tribunali dell'ex-Jugoslavia", deve essere interpretato secondo gli stessi principi del resto dello Statuto di cui è parte integrante. Così interpretato, questo articolo rinvia all'insieme delle

leggi applicabili nella ex-Jugoslavia all'epoca dei fatti, prescindendo dai cambiamenti ulteriormente intervenuti.

86. Per questi motivi, il quinto mezzo di appello viene respinto."

IN DIRITTO

I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E QUESTIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DAL GOVERNO

A. Riguardo la questione della possibilità per la Corte di esaminare il caso anche sotto l'aspetto dell'articolo 6 della Convenzione

1. La questione sollevata dal Governo

42. A titolo preliminare, il Governo contesta la decisione del 13 maggio 2008 con la quale la seconda sezione della Corte ha dichiarato ricevibile il motivo del ricorso sulla base dell'articolo 6 della Convenzione. Osserva che, precedentemente, nella sua decisione parziale dell'8 settembre 2005, la terza sezione della Corte aveva tra l'altro respinto un motivo di ricorso simile a quello esaminato ai sensi di questa disposizione. Nelle parti pertinenti, l'argomentazione della terza sezione recita:

"Il ricorrente adduce poi una doppia violazione dell'articolo 6 della Convenzione. [Egli] sostiene che il procedimento è stato iniquo perché è stato condannato con rito abbreviato ed in contumacia.

Per ciò che riguarda il primo aspetto del motivo del ricorso, osserva che la scelta del rito abbreviato includeva la rinuncia a certi diritti garantiti dall'articolo 6. Aggiunge che la sua rinuncia non è stata volontaria, ma è stata semplicemente conseguenza di un accordo concluso in vista di una riduzione della pena. Secondo lui, lo stato convenuto - condannato a più riprese dalla Corte europea per la durata eccessiva dei processi - avrebbe istituito un sistema teso a ricompensare gli imputati che rinunciano alle garanzie fondamentali piuttosto che procedere ad una riorganizzazione della giustizia.

La Corte osserva che è il ricorrente stesso ad aver fatto richiesta dell'applicazione del giudizio abbreviato. Se è vero che la scelta del rito abbreviato rende più fragili le garanzie procedurali, resta il fatto che il ricorrente può rinunciare alle garanzie del procedimento ordinario purché la sua rinuncia non sia ambigua e che ad una simile rinuncia non si oppongano questioni di interesse pubblico (*Kwiatkowska c. Italia* (dec.), n. 52868/99, 30 novembre 2000). Orbene, il ricorrente era probabilmente in grado di conoscere le conseguenze derivanti della sua richiesta di applicazione del procedimento con rito abbreviato e ha rinunciato senza ambiguità ai diritti garantiti dal procedimento ordinario. La possibilità di beneficiare di una riduzione di pena non indurrebbe la Corte a concludere che il ricorrente sia stato costretto a chiedere l'applicazione del giudizio abbreviato. Del resto, l'articolo 8 del decreto-legge del 2000 gli aveva accordato, nello specifico, la possibilità di revocare la decisione di rinunciare al procedimento ordinario. Infine, nessuno motivo di interesse pubblico si opponeva a siffatta rinuncia.

La Corte conclude quindi che questo aspetto del motivo del ricorso è non fondato. (...). "

43. Allo stesso tempo, la terza sezione aveva deciso di portare il motivo del ricorso derivato dalla condanna del ricorrente all'ergastolo a cognizione del Governo, ponendogli una domanda in quanto al rispetto dei principi garantiti dall'articolo 7 della Convenzione ("Il ricorrente si è visto infliggere, in violazione dell'articolo 7 della Convenzione, una pena più grave di quella che era applicabile nel momento in cui il reato è stato commesso? "). Il dispositivo della decisione parziale dell'8 settembre 2005 si legge come segue:

"Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

Rinvia l'esame del motivo del ricorso del ricorrente in base all'articolo 7 della Convenzione;
Dichiara per il resto il ricorso è irricevibile."

44. Tuttavia, nella sua decisione finale sulla ricevibilità del 13 maggio 2008, la seconda sezione ha precisato:

"La Corte nota innanzitutto che le lamentele del ricorrente non riguardano esclusivamente l'allegata violazione del principio *nulla poena sine lege*, come stabilito dall'art. 7 della Convenzione, ma anche la questione di sapere se le disposizioni introdotte dal decreto-legge n° 341 del 24 novembre 2000 abbiano violato i principi dell'equo processo così come garantiti dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. (...)

La Corte ritiene, alla luce dell'insieme degli argomenti delle parti, che questi motivi di appello pongono serie questioni di fatto e di diritto che non possono essere decise a questo stadio dell'esame della richiesta, ma necessitano un esame nel merito; ne consegue che questi motivi di appello non potrebbero essere dichiarati manifestamente infondati, ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Non è stato rilevato nessun altro motivo di irricevibilità."

45. Secondo il Governo, le due precitate decisioni sono in contraddizione: il motivo di appello ai sensi dell'articolo 6 e relativo al fatto che il ricorrente era stato condannato con il rito abbreviato è stato superato da una decisione che non poteva essere oggetto di nessun ricorso, il che mal si concilia con l'intenzione della Corte di concentrarsi sulla " questione di sapere se le disposizioni introdotte dal decreto-legge n° 341 del 24 novembre 2000 abbiano violato i principi dell'equo processo." Inoltre, prima della dichiarazione di ricevibilità, nessuna questione specifica relativa al rispetto dell'articolo 6 della Convenzione era stata sottoposta dalla cancelleria della Corte al Governo, impedendo a quest'ultimo di presentare osservazioni dettagliate sulla ricevibilità ed sul merito del motivo di appello in questione.

46. Alla luce di quanto precede, il Governo ritiene che l'aspetto relativo all'articolo 6 della Convenzione non può essere oggetto di un esame nel merito.

2. La risposta del ricorrente

47. Il ricorrente si oppone alla tesi del Governo. Osserva che è la Corte che formula la qualificazione giuridica dei fatti e può decidere di esaminare i ricorsi che le vengono sottoposti ai sensi di varie disposizioni della Convenzione.

3. La valutazione della Corte

48. La Grande Camera ricorda innanzitutto che l'estensione della sua giurisdizione nelle cause che le vengono sottoposte è delimitata unicamente dalla decisione della camera sulla ricevibilità del ricorso (*Perna c. Italia* [GC], n° 48898/99, § 23, CEDU 2003-V, e *Azinas c. Cipro* [GC], n° 56679/00, § 32, CEDU 2004-III). All'interno di tale quadro, la Grande Camera può trattare ogni questione di fatto o di diritto che sorga nel corso dell'istanza di cui è investita (vedere, tra gli altri, *Philis c. Grecia* (n° 1), 27 agosto 1991, § 56, serie A n° 209, e *Guerra ed altri c. Italia*, 19 febbraio 1998, § 44 in fine, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-I).

49. Orbene, nella sua decisione parziale dell'8 settembre 2005 sulla ricevibilità del ricorso, la terza sezione della Corte ha dichiarato inammissibili tre motivi di appello ai sensi dall'articolo 6 della Convenzione e relativi in particolare a:

- a) l'impossibilità per il ricorrente di incontrare il suo avvocato nei locali a tal fine predisposti;
- b) la circostanza che il ricorrente non aveva potuto partecipare all'udienza di appello;
- c) l'affermazione del ricorrente secondo la quale la sua scelta del rito abbreviato, che determina una rinuncia a certi diritti procedurali, non era stata volontaria.

50. La Grande Camera osserva che nessuno di questi motivi di appello è stato in seguito dichiarato ricevibile e che i timori del Governo sono a tal riguardo privi di fondamento. Questi aspetti inerenti il diritto del ricorrente ad un equo processo non fanno dunque parte della "causa" di cui è investita.

51. E' tuttavia opportuno osservare che la decisione parziale dell'8 settembre 2005 menzionava anche un quarto motivo di appello ai sensi dell'articolo 6, concernente la condanna del ricorrente all'ergastolo. La terza sezione della Corte aveva ritenuto che questo motivo di

appello "si confonde[va] con quello di cui all'articolo 7 della Convenzione e dove[va] dunque essere esaminato relativamente a quest'ultimo."

52. A seguito della comunicazione del ricorso, le parti sono state dunque invitate a presentare osservazioni riguardo la possibilità che la condanna all'ergastolo del ricorrente abbia violato l'art. 7 della Convenzione. Orbene, nelle sue osservazioni in risposta a quelle del Governo, il ricorrente ha ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni relative alla violazione dei principi dell'equo processo. Ha addotto in particolare che nel momento in cui aveva optato per il giudizio abbreviato, aveva concluso con lo stato un accordo con il quale rinunciava ad una parte delle sue garanzie procedurali in cambio, in caso di condanna, della sostituzione della pena all'ergastolo con una condanna a trent'anni di reclusione. La mancata osservanza da parte dello Stato di tale accordo era secondo lui incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione.

53. La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione, "la competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47" e che "in caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide."

54. La Corte, cui spetta formulare la qualificazione giuridica dei fatti della causa, non si considera vincolata da quella assegnata dai ricorrenti o dai governi. In virtù del principio *jura novit curia*, ha, per esempio, esaminato d'ufficio più di un motivo di appello in base ad un articolo o un paragrafo non invocati dalle parti ed anche di una clausola che la Commissione aveva dichiarato irricevibile, pur accettandola in un altro caso. Un motivo di appello si caratterizza per i fatti che denuncia e non semplicemente per i mezzi o gli argomenti di diritto invocato (*Powell e Rayner c. Regno Unito*, 21 febbraio 1990, § 29, serie A n. 172, e *Guerra ed altri*, precitato, § 44).

55. Ne consegue che, ritenendo opportuno esaminare se le disposizioni introdotte dal decreto-legge n° 341 del 24 novembre 2000 avevano "violato anche i principi dell'equo processo garantiti dall'art. 6 § 1 della Convenzione", la seconda sezione della Corte si è limitata a fare uso del proprio diritto di qualificare il motivo di appello del ricorrente ed esaminarlo ai sensi di diverse disposizioni della Convenzione. Tale riquilibrata che ha tenuto conto, tra l'altro, dei nuovi argomenti del ricorrente, non può essere considerata come arbitraria. Inoltre, dato che il motivo di appello derivato dalla condanna all'ergastolo del ricorrente non è mai stato respinto, non contraddice il principio secondo il quale la decisione di dichiarare un motivo di appello irricevibile è definitiva e non può essere oggetto di nessun ricorso.

56. Per ciò che riguarda, infine, l'argomentazione del Governo secondo cui ci sarebbe stata violazione del contraddittorio del procedimento di cui è investita la Corte (precedente paragrafo 45), è opportuno rilevare che le osservazioni del ricorrente e la decisione finale sulla ricevibilità sono state comunicate al Governo. Quest'ultimo ha avuto, dunque, l'opportunità di presentare alla Grande Camera ogni argomentazione tesa a sostenere che il motivo di appello in base all'articolo 6 era irricevibile o infondato. A questo riguardo, la Grande Camera ricorda che anche dopo la decisione della camera che dichiara un motivo di appello ricevibile essa può, all'occorrenza, esaminare questioni relative alla ricevibilità dello stesso, per esempio in virtù dell'articolo 35 § 4 *in fine* della Convenzione in virtù del quale "La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento", o quando queste questioni sono state riunite nel merito o ancora quando presentano un interesse allo stato dell'esame nel merito (*K. e T. c. Finlandia* [GC], n° 25702/94, §§ 140-141, CEDU 2001-VII, e *Perna*, precitato, §§ 23-24). Così, anche allo stato dell'esame nel merito, fatto salvo il disposto dell'articolo 55 del regolamento della Corte, la Grande Camera può ritornare sulla decisione con la quale il ricorso è stato dichiarato ricevibile quando constata che questo avrebbe dovuto essere considerato irricevibile per una delle ragioni di cui ai commi 1 a 3 dell'articolo 35 della Convenzione (*Azinas*, precitato, § 32).

57. Ne consegue che nulla si oppone a che la Grande Camera esamini la causa di cui è

investita anche in base all'articolo 6 della Convenzione. E' quindi d'uopo respingere l'eccezione sollevata dal Governo.

B. Sulla questione della remissione della seconda sezione della Corte a favore della Grande Camera

58. Il Governo considera anche che l'intenzione espressa il 13 maggio 2008 dalla seconda sezione della Corte rimettere il caso alla Grande Camera mal si concilia con una decisione finale sulla ricevibilità. Inoltre, quest'ultima decisione sarebbe in contraddizione con la decisione parziale e di natura tale da "pregiudicare la valutazione che la formazione suprema della Corte [potrebbe] formulare in merito al caso."

59. La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione, "se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera". Or dunque, quando ha espresso la sua intenzione di dichiararsi incompetente, la seconda sezione della Corte non aveva reso alcuna sentenza sul presente ricorso. Inoltre, non spetta alla Grande Camera ritornare sulla questione se la causa sollevasse una "problema grave di interpretazione della Convenzione." Mal si comprende, del resto, come la decisione di dichiarare il ricorso ricevibile possa "pregiudicare a priori la valutazione" della Grande Camera. A tal riguardo, è opportuno ricordare che, come precedentemente sottolineato, quest'ultima può esaminare questioni relative alla ricevibilità dei motivi di appello di cui è investita (comma 56 precitato). Infine, se avesse ritenuto non corretta la proposta di remissione, il Governo avrebbe potuto opporvisi in virtù dell'articolo 30 *in fine* della Convenzione. Orbene, dopo aver proposto opposizione, il Governo l'ha spontaneamente ritirata (precedente paragrafo 4 *in fine*).

60. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che le decisioni della seconda sezione di dichiarare la richiesta ricevibile e di rimettere il caso alla Grande Camera sono state adottate conformemente alla Convenzione ed al suo regolamento e non pregiudicano in alcun modo l'ulteriore esame del caso.

II. SULLA ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE

61. Il ricorrente ritiene che la sua condanna all'ergastolo ha violato l'articolo 7 della Convenzione.

Tale disposizione recita:

"1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2 Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili."

A. L'eccezione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne formulata dal Governo

62. Il Governo reitera l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne che aveva sollevato dinnanzi alla Camera, adducendo che, dinnanzi alla Corte di cassazione, il ricorrente non ha invocato il principio di irretroattività della legge penale, ma si è limitato ad affermare che la pena applicabile ai reati che gli venivano ascritti non era l'ergastolo.

1. Decisione della Camera

63. Nella sua decisione finale del 13 maggio 2008 sulla ricevibilità del ricorso, la seconda sezione della Corte ha respinto l'eccezione preliminare del Governo, osservando che, nel

ricorso in cassazione, il ricorrente aveva sostenuto che non poteva essergli inflitta la sanzione dell'ergastolo; inoltre, nel suo ricorso straordinario per errore di fatto, aveva addotto che questa condanna violava gli articoli 6 e 7 della Convenzione. Alla luce di tali considerazioni, la Camera ha concluso che il ricorrente aveva sollevato dinnanzi alla Corte di cassazione, almeno nella sostanza, i motivi di appello che intendeva formulare in seguito a livello internazionale, e che aveva fatto un uso normale dei ricorsi che gli erano sembrati efficaci.

2. Argomenti delle parti

a) Il Governo

64. Il Governo osserva in primo luogo che, nella sua decisione parziale dell'8 settembre 2005 sulla ricevibilità del ricorso, la terza sezione, riassumendo gli argomenti del ricorrente relativi alla allegata violazione dell'articolo 7 della Convenzione, si era espressa come segue: "Dopo avere affermato che, nello specifico, la procura non ha potuto neanche interporre appello perché l'articolo 443 del codice di procedura penale dà questa possibilità solo a seguito di una condanna da parte del giudice delle indagini preliminari dopo modifica del capo di accusa, il ricorrente - che non ha presentato alcun mezzo di cassazione su questo punto nel suo ricorso contro la sentenza della corte d'assise di appello - nota che è stato condannato alla fine ad una pena che non era contemplata nel momento in cui ha accettato di essere giudicato con il rito abbreviato."

65. Secondo il Governo, mal si comprende come il ricorrente abbia potuto sollevare "almeno nella sostanza" il suo motivo di appello in base all'articolo 7 se non ha presentato dei mezzi di cassazione sulla questione dell'inflizione di una pena più pesante di quella contemplata al momento in cui aveva accettato di essere giudicato con il rito abbreviato. Respingendo l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la seconda sezione avrebbe dunque contraddetto la constatazione contenuta nella decisione parziale della terza sezione.

66. Inoltre, gli argomenti invocati dal ricorrente dinnanzi alla Corte di cassazione facevano riferimento alla natura dei fatti che a lui imputati, alle modalità di commissione dei reati, alle circostanze aggravanti o attenuanti, al suo stato di salute fisica e psichica. Si trattava, dunque, presumibilmente di elementi totalmente privi di relazione con l'applicazione "ingiusta" del decreto-legge n° 341 del 2000. Lo stesso vale per ciò che riguarda il ricorso straordinario per errore di fatto presentato dal ricorrente che riguardava, essenzialmente, la pretesa illegittimità della decisione di giudicarlo in appello in contumacia. Il ricorrente ha trascurato invece di invocare dinnanzi all'alta giurisdizione italiana l'articolo 2 § 3 del CP, in virtù del quale, se la legge in vigore nel momento in cui il reato è stato commesso e le leggi successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato (precedente paragrafo 32).

b) Il ricorrente

67. Il ricorrente manifesta il proprio accordo con la decisione della Camera.

3. Valutazione della Corte

a) Principi generali

68. La Corte ricorda che l'intento della norma sull'esaurimento delle vie di ricorso è consentire agli Stati contraenti di prevenire o di correggere le violazioni addotte prima che queste le vengano sottoposte (cfr, tra gli altri, *Remli c. Francia*, 23 aprile 1996, § 33, Raccolta 1996-II, e *Selmouni c. Francia* [GC], n° 25803/94, § 74, CEDU 1999-V). Questa norma si basa sull'ipotesi, contenuta all'art. 13 della Convenzione, con cui presenta strette affinità, che l'ordine interno offre un ricorso effettivo per la violazione addotta (*Kudła c. Polonia* [GC], n° 30210/96, § 152, CEDU 2000-XI). In tal modo, rappresenta un aspetto importante del principio secondo cui il meccanismo di tutela instaurato dalla Convenzione riveste un carattere

accessorio rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti umani (*Akdivar ed altri c. Turchia*, 16 settembre 1996, § 65, Raccolta 1996-IV).

69. La regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne si deve applicare con una certa flessibilità e senza eccessivo formalismo. Allo stesso tempo, obbliga, in linea di principio, a sollevare dinnanzi alle giurisdizioni nazionali adeguate, almeno nella sostanza, nelle forme e nei termini prescritti dal diritto interno, i motivi di appello che si intende in seguito formulare a livello internazionale (vedere, tra gli altri, *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], n° 29183/95, § 37, CEDU 1999-I, ed *Azinas*, precitato, § 38).

70. Pur tuttavia, l'obbligo derivante dall'articolo 35 si limita verosimilmente a quello di fare un uso normale dei ricorsi effettivi, sufficienti ed accessibili (*Sofri ed altri c. Italia*, (dec.), n° 37235/97, CEDU 2003-VIII). In particolare, la Convenzione dispone l'esaurimento solo dei ricorsi al tempo stesso relativi alle violazioni incriminate, disponibili ed adeguati. Devono esistere non solo ad un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, altrimenti mancano dell'efficacia e dell'accessibilità voluta (*Dalia c. Francia*, 19 febbraio 1998, § 38, Raccolta 1998-I). Inoltre, secondo i "principi di diritto internazionali generalmente riconosciuti", alcune circostanze particolari possono dispensare il ricorrente dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne disponibili (*Aksoy c. Turchia*, 18 dicembre 1996, § 52, Raccolta 1996-VI). Tuttavia, il semplice fatto di nutrire dubbi riguardo le prospettive di successo di un dato ricorso, che non appare invece evidentemente destinato al fallimento, non costituisce una ragione valida per giustificare il mancato utilizzo dei ricorsi interni (*Brusco c. Italia*, (dec.), n° 69789/01, CEDU 2001-IX, e *Sardinas Albo c. Italia*, (dec.), n° 56271/00, CEDU 2004-I).

71. Infine, l'articolo 35 § 1 della Convenzione prevede una ripartizione dell'onere della prova. Per ciò che riguarda il Governo, quando eccipisce il mancato esperimento dei ricorsi interni, deve convincere la Corte che, all'epoca dei fatti, il ricorso era effettivo e disponibile, sia in teoria che in pratica, cioè che era accessibile, suscettibile di offrire al ricorrente la riparazione dei suoi motivi di appello e presentava ragionevoli possibilità di successo (*Akdivar ed altri*, precitato, § 68, e *Sejdovic c. Italia* [GC], n° 56581/00, § 46, CEDU 2006-II).

b) Applicazione di questi principi al caso di specie

72. La Corte rileva innanzitutto che, contrariamente a ciò che il Governo ha sostenuto (precedenti paragrafi 64-65) nella sua decisione parziale sulla ricevibilità del ricorso, la terza sezione non ha giudicato a priori se c'era stato esaurimento delle vie di ricorso interne, limitandosi, di fatto, nell'esposizione degli argomenti del ricorrente nell'ottica dell'art. 7 della Convenzione, a formulare una breve osservazione relativa alla mancanza di mezzo di ricorso su un punto specifico. E' altresì opportuno osservare che ha di fatto deciso di portare a conoscenza del Governo questo motivo di appello. Questa decisione mal si concilia con la tesi del Governo secondo cui questo motivo di appello sarebbe da respingere per mancata osservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 35 § 1 della Convenzione.

73. Riguardo l'esperimento dei ricorsi interni, la Corte osserva che, nel suo appello contro la condanna in prima istanza, il ricorrente ha chiesto a titolo principale di essere prosciolto per mancanza dell'elemento intenzionale nella sua condotta o per incapacità di intendere e di volere al momento in cui ha commesso i reati. A titolo accessorio, ha richiesto una riduzione della pena (comma 16 sopra). Nel suo ricorso in cassazione, si è lamentato di essere stato condannato in contumacia, ha reiterato i suoi argomenti riguardo la mancanza di dolo ed il suo stato mentale, ha contestato la circostanza aggravante e ha chiesto la concessione delle circostanze attenuanti (precedenti paragrafi 22-23).

74. A parere della Corte, il ricorrente ha esposto, nelle forme previste dal diritto italiano, dei mezzi che mirano a sostenere, tra l'altro, che la pena che gli era stata inflitta era eccessiva. Non ha contestato invece, nel suo appello o nel suo ricorso in cassazione, l'applicazione presumibilmente retroattiva del decreto-legge n° 341 del 2000. Il Governo lo sottolinea a buon diritto (precedente paragrafo 66). È vero che gli argomenti tesi a sostenere che l'applicazione a

suo discapito del suddetto decreto-legge violava gli articoli 6 e 7 della Convenzione sono stati presentati dall'interessato nel quadro del suo ricorso straordinario per errore di fatto (precedente paragrafo 25); nondimeno si tratta di un mezzo di ricorso teso ad ottenere, in via eccezionale, la riapertura di un procedimento conclusosi con una decisione passata in giudicato in virtù di un manifesto errore di fatto commesso dalla Corte di cassazione. Non era di natura tale dunque da correggere i motivi di appello del ricorrente fondati sull'incompatibilità tra le disposizioni del decreto-legge n° 341 di 2000 ed i suoi diritti convenzionali (cfr., *mutatis mutandis*, *Çinar c. Turchia*, (dec.), n° 28602/95, 13 novembre 2003).

75. Resta da verificare, però, se eventuali mezzi di appello o di cassazione che il ricorrente avrebbe potuto proporre riguardo l'applicazione presumibilmente retroattiva della sanzione dell'ergastolo e le sue ripercussioni negative sull'equità del procedimento avevano probabilità di successo. A tal riguardo, il decreto-legge n° 341 del 2000 aveva forza di legge nel sistema giuridico italiano e, di conseguenza, si supponeva che i giudici di appello e di cassazione lo applicassero ai procedimenti in corso di cui erano investiti. Bisogna anche ricordare che, nel chiedere la verifica di costituzionalità di una legge, in quanto la Corte può essere adita soltanto, su richiesta di una delle parti o d'ufficio, da una giurisdizione che conosce il merito di della causa. Quindi, una siffatta richiesta non può essere assimilata ad un ricorso di cui la Convenzione esige l'esaurimento (*Brozicek c. Italia*, 19 dicembre 1989, § 34, serie A n. 167, e *C.I.G.L. e Cofferati c. Italia*, n° 46967/07, § 48, 24 febbraio 2009).

76. La Corte osserva che il Governo sostiene che il ricorrente avrebbe potuto invocare l'articolo 2 § 3 del CP che stabilisce il principio della retroattività della legge penale più favorevole all'imputato (precedenti paragrafi 32 e 66). Tuttavia, supponendo anche che tale principio possa applicarsi alle disposizioni del CPP, è opportuno osservare che l'articolo 2 precitato è soltanto una disposizione di una legge ordinaria, contenuta in un codice adottato nel 1930. Nel diritto italiano, le leggi più recenti possono, in linea di massima, derogare alle leggi anteriori. Orbene, il Governo non ha sostenuto che tale norma non fosse applicabile al caso di specie e ha omesso di spiegare perché una nuova legge successiva, quale il decreto-legge n° 341 del 2000, non potesse legittimamente derogare all'articolo 2 del CP. Inoltre, non ha prodotto nessuno esempio di cause in cui questa disposizione sarebbe stata invocata con successo in una situazione comparabile a quella del ricorrente. Il Governo non ha neanche accertato che fosse possibile ottenere la mancata applicazione del decreto-legge in questione in ragione della sua eventuale incompatibilità con la Convenzione.

77. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il Governo non abbia dimostrato che i ricorsi di cui il ricorrente si sarebbe potuto avvalere per contestare l'applicazione del decreto-legge n° 341 del 2000 avevano probabilità di successo.

78. Ne consegue che l'eccezione preliminare basata sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne del Governo non può essere accolta.

B. NEL MERITO DEL MOTIVO DEL RICORSO

1. Argomenti delle parti

79. Il ricorrente adduce che l'articolo 7 della Convenzione è stato violato per tre diverse ragioni, riassunte qui di seguito:

a) Presumibile applicazione retroattiva della legge penale

i) Tesi del ricorrente

80. Il ricorrente osserva innanzitutto che, secondo la giurisprudenza interna (vedere Corte di cassazione, sezioni riunite, sentenza del 6 marzo 1992 resa nella causa Merletti), l'articolo 442 del CPP che indica la pena da infliggere in caso di giudizio abbreviato è, a dispetto del suo inserimento nel CPP, una disposizione di diritto penale materiale. Infatti, a differenza delle norme esaminate dalla Grande Camera nella causa *Kafkaris c. Cipro* (n° 21906/04, 12 febbraio

2008,) questa clausola non riguarderebbe il procedimento di esecuzione della pena, ma la determinazione della stessa. Dovrebbe quindi essere considerata una "legge penale" ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

81. Il ricorrente sottolinea che l'ultima udienza dinnanzi al GUP di Roma è cominciata il 24 novembre 2000 alle ore 10.19 (precedente paragrafo 12). Il GUP ha pronunciato immediatamente il suo giudizio dopo l'udienza. Lo stesso giorno, il decreto-legge n° 341 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore. La Gazzetta ufficiale è apparsa nel corso del pomeriggio (precedente paragrafo 33). Il ricorrente ne deduce che, quando il GUP ha pronunciato il suo giudizio, il decreto-legge n° 341 del 2000 non era ancora in vigore e non poteva essere conosciuto.

82. Il ricorrente ritiene quindi di essere stato vittima di un'applicazione retroattiva della legge penale, poiché è stato prima condannato a trent'anni di reclusione poi, in applicazione del decreto-legge n° 341 del 2000, all'ergastolo.

ii, Argomenti del Governo

83. Il Governo eccepisce, ricordando che l'articolo 7 della Convenzione si limita a vietare ogni applicazione retroattiva del diritto penale in rapporto "al momento in cui il reato è stato commesso." Osserva che le disposizioni del CP che puniscono i reati per i quali il ricorrente è stato condannato non sono state modificate dopo il 2 settembre 1999, data in cui i reati sono stati commessi. Nota in particolare che questi reati erano punibili con l'ergastolo con isolamento diurno e che la pena imposta dalle giurisdizioni nazionali non ha superato questo limite.

84. In quanto alle disposizioni del CPP, non dovrebbero essere comprese nella nozione di "pena" ai sensi dell'articolo 7. Sarebbe, infatti, inappropriato permettere ad un individuo di valutare le conseguenze del reato che potrebbe commettere calcolando anche le riduzioni di pena di cui potrebbe beneficiare in funzione del tipo di rito prescelto. Tale approccio impedirebbe di modificare il CPP. Il principio *nullum crimen sine lege* riguarda solamente le disposizioni di diritto penale materiale, mentre le disposizioni di procedura sono normalmente retroattive poiché sono regolate dal principio *tempus regit actum*. Giungere a conclusioni diverse equivarrebbe ad accordare una riduzione di pena a seguito di ogni abrogazione o modifica delle disposizioni del CPP. Peraltro, il fatto che, a differenza dell'articolo 6 che si applica alla "materia penale", l'articolo 7 della Convenzione si riferisce al "reato", dimostrerebbe che quest'ultima disposizione riguarda unicamente il diritto penale e non le regole di procedura.

85. Ad ogni modo, nel caso di specie, non ci sarebbe stata nessuna applicazione retroattiva delle regole di procedura a danno del ricorrente. Il Governo osserva a questo riguardo che nel momento in cui i reati sono stati commessi, il 2 settembre 1999, la legge non contemplava la possibilità di chiedere il rito abbreviato quando i fatti ascritti erano puniti con l'ergastolo. Questa possibilità è stata introdotta solo dalla legge n° 479 del 16 dicembre 1999. Poiché la ragion d'essere del principio sancito dall'articolo 7 della Convenzione è fare conoscere al reo gli atti di cui è penalmente responsabile e le pene che incorre, sarebbe inaccettabile che un individuo possa prendere delle decisioni in materia di commissione di un reato anche tenuto conto di sviluppi posteriori a quello del reato.

b) Violazione addotta del principio di retroattività della legge penale più favorevole

i) Tesi del ricorrente

86. Il ricorrente sostiene che l'articolo 7 della Convenzione garantisce non solo l'irretroattività della legge penale, ma anche il principio - previsto in modo esplicito dall'articolo 15 del Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 9 della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo (precedenti paragrafi 35-37) - secondo cui, se la legge in vigore al momento in

cui è stato commesso il reato e le leggi posteriori sono diverse, bisogna applicare quella più favorevole all'imputato. Di conseguenza, questa disposizione verrebbe violata ogni volta che i tribunali applicano una pena più pesante di quella prevista dalla legge in vigore in qualsiasi momento compreso tra la commissione del reato ed la pronuncia del giudizio. Il ricorrente si riferisce, su questo punto, all'opinione dissenziente del giudice Popovic allegata alla sentenza *Achour c. Francia* ([GC], n° 67335/01, CEDU 2006 -..).

87. L'interessato sottolinea che, nel caso di specie, il CPP, come modificato dalla legge n° 479 del 1999, stabiliva, a partire dal 2 gennaio 2000, che, quando veniva adottato il rito abbreviato per reati punibili con l'ergastolo, con o senza isolamento, questa pena era sostituita da trent'anni di reclusione. Tuttavia, il decreto-legge n° 341 del 2000 ha introdotto una modifica della sanzione, sfavorevole all'imputato, infliggendogli l'ergastolo senza isolamento. Quindi, a seguito di un ricorso in cassazione del procuratore generale, la pena pronunciata in prima istanza è stata aggravata e trasformata in ergastolo. Questa sanzione non era prevista dalla legge in vigore nel momento in cui l'imputato ha accettato di essere giudicato con il rito abbreviato.

88. Il ricorrente ritiene che l'applicazione retroattiva di una disposizione che contempla una "pena più grave" non può essere giustificata dalla circostanza che il legislatore italiano ha qualificato il decreto-legge n° 341 del 2000 come "legge di interpretazione autentica." Giungere a conclusioni diverse sarebbe incompatibile col principio della preminenza del diritto. Inoltre, il decreto-legge in questione non avrebbe fornito nessuna interpretazione del CPP le cui disposizioni erano chiare ed erano interpretate in modo che i termini "condanna all'ergastolo" designassero qualsiasi pena di detenzione a vita, con o senza isolamento diurno. In realtà, il legislatore sarebbe ricorso ad un sotterfugio per modificare le norme che regolano la determinazione della pena nel quadro del giudizio abbreviato. Ciò sarebbe dimostrato dalle numerose critiche di cui il decreto-legge n° 341 del 2000 è stato oggetto all'epoca della sua conversione in legge.

ii, Argomenti del Governo

89. Il Governo si oppone a questa tesi. Ricorda che, a differenza dell'articolo 15 del Patto delle Nazioni Unite relative ai diritti civili e politici, l'articolo 7 della Convenzione non enuncia il diritto ad un'applicazione retroattiva della legge penale più lieve.

c) Addotta mancanza di chiarezza della legge sulla base della quale è stato inflitto l'ergastolo

i) Tesi del ricorrente

90. Il ricorrente osserva che se si accettasse la tesi del Governo secondo cui l'articolo 442 del CPP, come modificato dalla legge n° 479 del 1999, era una disposizione poco chiara che necessitava di un'interpretazione ufficiale, si dovrebbe concludere ad una violazione della Convenzione per difetto di chiarezza e di prevedibilità della legge penale. Ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che, nel suo caso, il GUP ha interpretato questo testo nel senso che la pena da infliggere era di trent'anni di reclusione, mentre la corte d'assise di appello, grazie all' "interpretazione autentica" fornita dal Governo, ha ritenuto che bisognasse applicare l'ergastolo.

ii, Argomenti del Governo

91. Il Governo ritiene che il decreto-legge n° 341 del 2000 era una vera legge di interpretazione, cioè un testo teso a dirimere una questione controversa nel diritto interno sulla quale le giurisdizioni nazionali avevano deliberato in modo differente.

2. Valutazione della Corte

a) Interpretazione dell'articolo 7 della Convenzione nella giurisprudenza della Corte

i) Principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*

92. La garanzia stabilita dall'articolo 7, elemento essenziale della preminenza del diritto, occupa un posto fondamentale nel sistema di protezione della Convenzione, come attesta il fatto che l'articolo 15 non autorizza nessuna deroga in tempo di guerra o di altro pericolo pubblico. Come si evince dal suo oggetto e dal suo scopo, lo si deve interpretare e applicare in modo da garantire una protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie, (*S.W. e C.R. c. Regno Unito*, 22 novembre 1995, § 34 e § 32 rispettivamente, serie A numeri 335-B e 335-C, e *Kafkaris*, precitato, § 137).

93. L'articolo 7 § 1 della Convenzione non si limita a vietare l'applicazione retroattiva del diritto penale a scapito dell'imputato. Statuisce anche, in modo più generale, il principio della legalità dei reati e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Se vieta in particolare di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti ai fatti che anteriormente non costituivano dei reati, impone inoltre di non applicare la legge penale in modo esteso a scapito dell'imputato, per esempio per analogia (vedere, tra gli altri, *Coëme ed altri c. Belgio*, numeri 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 145, CEDU 2000-VII).

94. Ne consegue che la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione si trova assolta quando l'imputato è in grado di sapere, a partire dalla formulazione della disposizione pertinente e, all'occorrenza, con l'aiuto dell'interpretazione che ne viene data dai tribunali, quali atti ed omissioni impegnano la sua responsabilità penale (*Kokkinakis c. Grecia*, 25 maggio 1993, § 52, serie A n° 260-ha, *Achour*, precitato, § 41, e *Sud Fondi Srl ed altri c. Italia*, n° 75909/01, § 107, 20 gennaio 2009).

95. Il compito che spetta alla Corte è assicurarsi dunque che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'atto che ha dato adito all'azione ed alla condanna, esisteva una disposizione legale che rendeva l'atto punibile e che la pena imposta non ha superato i limiti fissati da questa disposizione (*Coëme ed altri*, precitato, § 145, ed *Achour*, precitato, § 43).

ii) Nozione di "pena"

96. La nozione di "pena" di cui all'art. 7 § 1 della Convenzione possiede, come quelle dei "diritti e doveri di carattere civile" e di "accusa penale" che figurano all'articolo 6 § 1, una portata autonoma (vedere in particolare, per ciò riguarda i "diritti di carattere civile", *X c. Francia*, 31 marzo 1992, § 28, serie A n° 234-C, e, per ciò riguarda l' "accusa penale", *Demicoli c. Malta*, 27 agosto 1991, § 31, serie A n° 210). Per rendere efficace la protezione offerta dall'articolo 7, la Corte deve essere libera di andare al di là delle apparenze e di valutare essa stessa se una specifica misura è assimilabile nel merito ad una "pena" ai sensi di questa clausola (*Welch c. Regno Unito*, 9 febbraio 1995, § 27, serie A n° 307-a).

97. La formula dell'articolo 7 § 1, secondo frase, indica che il punto di partenza di ogni valutazione sull'esistenza di una pena consiste nel determinare se la misura in questione viene imposta in seguito ad una condanna per un "reato." Altri elementi possono essere giudicati pertinenti al riguardo: la natura e lo scopo della misura in questione, la sua qualificazione nel diritto interno, le procedure associate alla sua adozione ed alla sua esecuzione, così come la sua gravità (*Welch*, precitato, § 28).

98. Nella loro giurisprudenza, la Commissione e la Corte hanno stabilito una distinzione tra una misura che costituisce in sostanza una "pena" ed una misura relativa all' "esecuzione" o all' "applicazione" della "pena." In virtù di questa distinzione, una misura che ha lo scopo di ridurre una pena o modificare il sistema della libertà condizionata non fa parte integrante della "pena" ai sensi dell'articolo 7 (*Kafkaris*, precitato, § 142).

iii) Prevedibilità della legge penale

99. La nozione di "diritto" ("*law*") utilizzata all'articolo 7 corrisponde a quella di "legge" che

figura in altri articoli della Convenzione; ingloba il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale ed implica condizioni qualitative, tra le quali quelle di accessibilità e di prevedibilità (*Kokkinakis*, precitato, §§ 40-41, *Cantoni c. Francia*, 15 novembre 1996, § 29, Raccolta 1996-V, *Coëme* ed altri, precitato, § 145, ed *E.K. c. Turchia*, n° 28496/95, § 51, 7 febbraio 2002).

100. Anche in ragione del carattere generale delle leggi, la loro formulazione non può presentare una precisione assoluta. Una delle tecniche-tipo di regolamentazione consiste nel ricorrere a categorie generali piuttosto che ad elenchi esaustivi. Perciò molte leggi si servono, per forza di cose, di formule più o meno vaghe la cui interpretazione ed applicazione dipendono dalla prassi (*Cantoni*, precitato, § 31, e *Kokkinakis*, precitato, § 40). Quindi, in qualunque sistema giuridico, per quanto possa essere chiara la formulazione di una disposizione legale, anche di diritto penale, esiste inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziale. Bisognerà chiarire sempre i punti dubbi ed adattarsi ai cambiamenti della situazione. Inoltre, la certezza, sebbene altamente auspicabile, porta talvolta ad una rigidità eccessiva; al contrario, il diritto deve sapersi adattare ai cambiamenti della situazione.

101. La funzione decisionale affidata alle giurisdizioni serve proprio a dissipare i dubbi che potrebbero persistere sull'interpretazione delle norme (*Kafkaris*, precitato, § 141). È, del resto, saldamente stabilito nella tradizione giuridica degli Stati parti alla Convenzione che la giurisprudenza, in quanto fonte del diritto, contribuisce necessariamente all'evoluzione progressiva del diritto penale (*Kruslin c. Francia*, 24 aprile 1990, § 29, serie A n° 176-a). Non si può interpretare l'articolo 7 della Convenzione come se proibisse il chiarimento graduale delle norme relative alla responsabilità penale tramite l'interpretazione giudiziale da una causa all'altra, a condizione che il risultato sia coerente con la sostanza del'infrazione e ragionevolmente prevedibile (*Streletz, Kessler e Krenz c. Germania* [GC], numeri 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 50, CEDU 2001-II).

102. La portata della nozione di prevedibilità dipende in larga misura dal contenuto del testo in questione, dal campo di applicazione, così come dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità di una legge non si oppone al fatto che la persona interessata ricorra ad una consulenza specifica per valutare, ad un grado ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono risultare da un determinato atto (*Achour*, precitato, § 54).

103. Nel 1978, la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che, a differenza dell'articolo 15 § 1 *in fine* del Patto delle Nazioni Unite relative ai diritti civili e politici, l'articolo 7 della Convenzione non garantiva il diritto di beneficiare dell'applicazione di una pena più lieve prevista da una legge posteriore al reato (*X c. Germania*, n° 7900/77, decisione della Commissione del 6 marzo 1978, Decisioni e Rapporti, (DR, 13, pp.), 70-72). Di conseguenza, ha dichiarato manifestamente non fondato il motivo di appello di un ricorrente che adduceva che, dopo che li aveva commessi, una parte dei reati a suo carico era stata oggetto di una depenalizzazione. Questa giurisprudenza è stata ripresa dalla Corte che ha ricordato che l'articolo 7 non contempla il diritto di vedersi applicare una legge penale più favorevole (*Le Petit c. Regno Unito*, (dec.), n° 35574/97, 5 dicembre 2000, e *Zaprianov c. Bulgaria*, (dec.), n° 41171/98, 6 marzo 2003).

104. Anche che la Corte non è tenuta formalmente a seguire le sue precedenti decisioni, è nell'interesse della certezza del diritto, della prevedibilità e dell'uguaglianza dinnanzi alla legge che non si scosti senza motivo valido dai propri precedenti (cfr., per esempio, *Chapman c. Regno Unito* [GC], n° 27238/95, § 70, CEDU 2001-I). Tuttavia, poiché la Convenzione è innanzitutto un meccanismo di protezione dei diritti dell'uomo, la Corte deve tenere conto dell'evoluzione della situazione nello Stato convenuto e negli Stati contraenti in generale e reagire, per esempio, al consenso che può emergere riguardo il livello di protezione da raggiungere (cfr., tra gli altri, i casi *Cossey c. Regno Unito*, 27 settembre 1990, § 35, serie A n° 184, e *Stafford c. Regno Unito* [GC], n° 46295/99, §§ 67-68, CEDU-2002-IV). È di importanza cruciale che la Convenzione venga interpretata ed applicata in modo da renderne le garanzie concrete ed effettive, e non teoriche ed illusorie. Se la Corte non adottasse un approccio dinamico ed evolutivo, si rischierebbe di ostacolare qualsiasi riforma o miglioramento

(*Stafford*, precitato, § 68, e *Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], n° 28957/95, § 74, CEDU 2002-VI).

105. La Corte ritiene che è ormai trascorso un lungo lasso di tempo dalla pronunzia della precitata decisione *X c. Germania* e che durante questo tempo si sono prodotti importanti sviluppi a livello internazionale. In particolare, oltre l'entrata in vigore della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo, il cui articolo 9 garantisce la retroattività della legge che contempla una pena più lieve sancita dopo la commissione del reato (precedente comma 36), conviene segnalare la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La formulazione dell'articolo 49 § 1 di questo testo si discosta - e ciò non può essere che deliberato (vedere, *mutatis mutandis*, *Christine Goodwin*, precitato, § 100 *in fine*) - da quello dell'articolo 7 della Convenzione per il fatto che precisa che "se, dopo questo reato, la legge contempla una pena più lieve, questa deve essere applicata" (precedente comma 37). Nel caso *Berlusconi ed altri*, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la cui giurisprudenza è stata confermata dalla Corte di cassazione francese (precedente comma 39), ha ritenuto che questo principio faceva parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (precedente comma 38). Infine, l'applicabilità della legge penale più lieve è stata inserita nello statuto della Corte penale internazionale ed è stata affermata nella giurisprudenza della TPIY (precedenti paragrafi 40 e 41).

106. La Corte deduce che, dalla decisione *X c. Germania*, si è formato progressivamente un consenso a livello europeo ed internazionale per considerare che l'applicazione della legge penale che contempla una pena più lieve, anche successiva alla commissione del reato, sia diventata un principio fondamentale del diritto penale. È anche significativo che la legislazione dello Stato interessato riconosca questo principio sin dal 1930 (cfr. articolo 2 § 3 del CP citato al precedente comma 32).

107. Certo, l'articolo 7 della Convenzione non menziona espressamente l'obbligo per gli Stati contraenti, di fare beneficiare l'imputato di un cambiamento di legislazione intervenuto dopo che ha commesso il reato. È precisamente sulla base di questo argomento, legato al testo della Convenzione, che la Commissione ha respinto il motivo di appello del ricorrente nella causa *X c. Germania*. Tuttavia, tenuto conto degli sviluppi sopra menzionati, la Corte non può considerare questo argomento come determinante. Osserva, del resto, che vietando di infliggere una "pena più grave di quella che era applicabile nel momento in cui il reato è stato commesso", il comma 1 *in fine* dell'articolo 7 non esclude che l'imputato possa beneficiare di una pena più lieve, prevista da una legislazione successiva al reato.

108. A parere della Corte, è coerente col principio della preminenza del diritto, di cui l'articolo 7 costituisce un elemento essenziale, aspettarsi che il giudice di merito applichi ad ogni atto punibile la pena che il legislatore ritiene proporzionata. Infliggere una pena più grave per la sola ragione che era contemplata al momento in cui è stato commesso il reato potrebbe configurarsi in un'applicazione a scapito dell'imputato delle norme che disciplinano la successione delle leggi penali nel tempo. Ciò equivarrebbe inoltre ad ignorare ogni cambiamento legislativo favorevole all'imputato intervenuto prima del giudizio e a continuare ad infliggere pene che lo Stato, e la collettività che rappresenta, considerano oramai come eccessive. La Corte nota che l'obbligo di applicare, tra diverse leggi penali, quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato equivale ad un chiarimento delle norme in materia di successione delle leggi penali, il che soddisfa un altro elemento essenziale dell'articolo 7, ossia quello della prevedibilità delle sanzioni.

109. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che è d'uopo ritornare sulla giurisprudenza della Commissione nel caso *X c. Germania* e considerare che l'articolo 7 § 1 della Convenzione non garantisce soltanto il principio di irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, ed implicitamente, il principio di retroattività della legge penale più lieve. Questo principio si manifesta nella regola che vuole che, se la legge penale in vigore al momento in cui è stato commesso il reato e le leggi penali successive adottate prima della pronunzia di un giudizio definitivo sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

c) Sulla questione di sapere se l'articolo 442 del CPP contiene delle disposizioni di diritto penale materiale

110. La Corte ricorda che le regole sulla retroattività di cui all'articolo 7 della Convenzione si applicano solamente alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono; diversamente, in altre cause, la Corte ha stimato ragionevole l'applicazione, da parte delle giurisdizioni interne, del principio *tempus regula actum* per ciò che riguarda le leggi di procedura (cfr., in proposito, una nuova regolamentazione dei termini per l'introduzione di un ricorso, *Mione c. Italia*, (dec.), n° 7856/02, 12 febbraio 2004, e *Rasnik c. Italia*, (dec.), n.° 45989/06, 10 luglio 2007; vedere anche *Martelli c. Italia*, (dec.), n° 20402/03, 12 aprile 2007, concernente l'attuazione di una legge recante nuove norme in materia di valutazione delle prove, e *Coëme ed altri*, precitato, §§ 147-149, relativa all'applicazione immediata ai procedimenti pendenti delle leggi che modificano le norme di prescrizione). E' quindi opportuno stabilire se il testo che è stato nella presente fattispecie oggetto delle modifiche legislative controverse, ossia l'articolo 442 § 2 del CPP, conteneva disposizioni di diritto penale materiale, ed in particolare disposizioni che influiscono sulla gravità della pena da infliggere.

111. La Corte rileva che l'articolo 442 precitato fa parte del CPP le cui disposizioni disciplinano normalmente il procedimento da seguire per perseguire e giudicare i reati. Tuttavia, la qualificazione nel diritto interno del testo di legge in questione non può essere determinante. Difatti, se è vero che gli articoli 438 e 441 a 443 del CPP descrivono il campo di applicazione e le fasi procedurali del giudizio abbreviato, ciò non di meno il comma 2 dell'articolo 442 è consacrato interamente alla gravità della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo questo procedimento semplificato. In particolare, all'epoca in cui il ricorrente ha commesso i reati, questa disposizione contemplava che, in caso di condanna, la pena fissata dal giudice veniva ridotta di uno terzo. La legge n° 479 del 1999, entrata in vigore prima dell'udienza preliminare del processo del ricorrente, ha precisato poi che l'ergastolo veniva sostituito con una reclusione di trent'anni (precedente comma 29).

112. Non vi è nessun dubbio che le sanzioni di cui all'articolo 442 § 2 del CPP sono state comminate in seguito ad una condanna per una "infrazione" (*Welch*, precitato, § 28), che erano qualificate come "penali" nel diritto interno e che avevano al tempo stesso un scopo repressivo e dissuasivo. Inoltre, costituivano la "pena" inflitta per i fatti ascritti all'imputato e non misure riferite all' "esecuzione" o all' "applicazione" della stessa (*Kafkaris*, precitato, § 142).

113. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che l'articolo 442 § 2 del CPP è una disposizione di diritto penale materiale concernente la gravità della pena da infliggere in caso di condanna con il rito abbreviato. Rientra dunque nella sfera di applicazione dell'ultima frase dell'articolo 7 § 1 della Convenzione.

d) Sulla questione di sapere se il ricorrente ha beneficiato dell'applicazione della legge penale più lieve

114. Il ricorrente non contesta che al momento in cui ha commesso i reati, il 2 settembre 1999, i fatti che gli sono stati ascritti erano passibili di ergastolo con isolamento diurno e che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n° 176 del 1991 (precedente comma 28), questa circostanza impediva l'adozione del giudizio abbreviato.

115. Questo ostacolo è stato eliminato però, quattro mesi più tardi, il 2 gennaio 2000, mentre il procedimento penale contro il ricorrente era pendente allo stadio delle indagini preliminari, con l'entrata in vigore della legge n° 479 del 1999. Come precedentemente osservato più sopra, l'articolo 30 di questa legge ha modificato l'articolo 442 del CPP, indicando che in caso di condanna al termine di un processo svolto con il rito abbreviato, "alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta" (precedente comma 29). Tenuto conto del fatto che, su richiesta del ricorrente, il GUP ha in seguito accettato di applicare il rito abbreviato (precedenti paragrafi 11 e 12) la Corte ritiene che l'articolo 30 della legge n° 479 del 1999 si

configura come una disposizione penale successiva che prevedeva una pena più lieve. Ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, come interpretato nella presente sentenza (precedente comma 109) il ricorrente doveva dunque beneficiare.

116. Tale è, peraltro, il risultato al quale è arrivato il giudice di prima istanza. Infatti, con giudizio del 24 novembre 2000, il GUP di Roma ha condannato il ricorrente a trent'anni di reclusione, applicandogli la riduzione di pena prevista dall'articolo 442 § 2 del CPP come modificato dalla legge n° 479 del 1999 (precedente comma 13).

117. Tuttavia, tale applicazione a favore dell'imputato di una disposizione che contempla una pena più lieve, entrata in vigore dopo la commissione dei reati, è stata annullata dalla corte di appello di Roma e dalla Corte di cassazione. Queste due giurisdizioni hanno stimato che si imponeva l'applicazione del decreto-legge n° 341 del 2000 che precisava che, nell'ipotesi di un concorso di reato, se era previsto - come nel caso del ricorrente - che venisse inflitto l'ergastolo con isolamento diurno, questo non veniva sostituito con la reclusione a trent'anni, ma con l'ergastolo semplice (precedenti paragrafi 19-21, 24, 30 e 31).

118. La Corte non può aderire alla tesi del Governo secondo la quale il decreto-legge n. 341 del 2000 non era un testo recante una nuova disciplina della pena applicabile nel rito abbreviato, ma una legge di interpretazione della legislazione anteriore (precedente comma 91). A questo riguardo, rileva che, nella versione *post lege* n. 479 del 1999, l'articolo 442 § 2 del CPP non presentava nessuna ambiguità particolare; indicava chiaramente che l'ergastolo veniva sostituito con trent'anni di reclusione e non faceva nessuna distinzione tra le condanne all'ergastolo con o senza isolamento diurno. Peraltro, il Governo non ha prodotto nessuno esempio di conflitti giurisprudenziali ai quali l'articolo 442 precitato avrebbe dato presumibilmente luogo.

119. Ne consegue che il ricorrente si è visto infliggere una pena più grave di quella prevista dalla legge che, tra le leggi che sono state in vigore durante il periodo compreso tra la commissione del reato ed la pronunzia del giudizio definitivo, gli era più favorevole.

e) Conclusione

120. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che lo stato convenuto non abbia soddisfatto il suo obbligo di fare beneficiare il ricorrente della disposizione che contemplava una pena più lieve e che era entrata in vigore dopo la commissione del reato.

121. Ne consegue che nel caso di specie si ravvisa violazione dell'articolo 7 § 1 della Convenzione.

III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

122. La Corte ricorda la propria constatazione secondo la quale è competente ad esaminare anche i fatti all'origine del motivo di appello dichiarato ricevibile in base all'articolo 6 § 1 della Convenzione (precedente comma 57).

123. Nelle parti pertinenti, questa disposizione recita:

"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia sentita in maniera equa da un tribunale che deciderà della fondatezza di ogni accusa in materia penale ascritta."

124. Il Governo contesta questo motivo di appello.

A. L'eccezione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne formulata dal Governo

125. Il Governo osserva che il ricorrente non si è avvalso della possibilità di revocare la scelta di adottare il rito abbreviato. Questa facoltà era prevista dall'articolo 8 § 2 del decreto-legge n° 341 del 2000 (precedente comma 31). Ai sensi di questo testo, l'interessato aveva a disposizione un termine che scadeva il 21 febbraio 2001 per esercitare il proprio diritto di

revoca, il che gli avrebbe permesso di beneficiare di un giudizio ordinario accompagnato da tutte le garanzie di cui all'articolo 6 della Convenzione.

126. La Corte considera che il Governo ha sollevato nella sua eccezione questioni strettamente legate a quelle sollevate dal motivo di appello del ricorrente in base all'articolo 6 della Convenzione. Pertanto, decide di unire l'eccezione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne al merito (vedere, *mutatis mutandis* e, tra gli altri, *Isaak c. Turchia*, n° 44587/98, § 78, 24 giugno 2008).

B. Il merito del motivo di appello

1. Argomenti delle parti

a) Il ricorrente

127. Il ricorrente ritiene che le circostanze che hanno determinato la violazione dell'articolo 7 della Convenzione hanno portato anche la violazione dei principi dell'equo processo. Nel febbraio 2000, aveva optato per il rito abbreviato, rinunciando così ad un certo numero di garanzie procedurali perché, sulla base del CPP all'epoca in vigore, sapeva che in caso di condanna sarebbe stato punito a trent'anni di reclusione e non all'ergastolo. Il CPP è stato modificato però in modo sfavorevole e la sua rinuncia non è più stata accompagnata da una riduzione di pena a compenso, poiché il solo vantaggio è stato evitare l'isolamento diurno. Orbene, l'adozione del giudizio abbreviato si configura nella stipula di un "contratto di diritto pubblico" tra l'imputato e lo Stato; una volta concluso, questo "contratto" non può essere rescisso o modificato in modo unilaterale.

128. Il ricorrente osserva che al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n° 341 del 2000 e della sua conversione in legge, era detenuto in un penitenziario. Non era a conoscenza della facoltà di revocare la propria richiesta di rito abbreviato, che si riferisce all'esercizio di un diritto personale dell'imputato. Questa facoltà non era in alcun modo menzionata nel ricorso in cassazione della procura. Non essendo rotto agli arcani dei procedimenti giudiziari, il ricorrente non ha avuto una possibilità reale di ripensare le proprie scelte in materia di procedura. Le affermazioni contenute nella sentenza *Hermi c. Italia* ([GC], n° 18114/02, § 92, CEDU 2006 - ...) secondo le quali non si può far pesare sullo Stato l'obbligo di menzionare in dettaglio, in ogni atto procedurale, i diritti e le facoltà dell'imputato, non sarebbero pertinenti nel caso di specie che riguarda l'applicazione retroattiva di una pena più grave.

b) Il Governo

129. Il Governo riconosce che, nel momento in cui il ricorrente ha presentato richiesta di procedimento abbreviato, il 18 febbraio 2000, l'articolo 442 § 2 del CPP contemplava che, se la pena da infliggere era l'ergastolo, il giudice doveva ridurla a trent'anni di reclusione. Inoltre, è possibile che al momento della pronuncia del giudizio di condanna di prima istanza, il 24 novembre 2000, il ricorrente non sia stato informato dell'esistenza del decreto-legge n° 341 di 2000, entrato in vigore lo stesso giorno. Tuttavia, il legislatore ha pensato a questa eventualità, poiché ha contemplato la facoltà per l'imputato di rinunciare al giudizio abbreviato e chiedere di essere giudicato con rito ordinario (cfr. articolo 8 del decreto-legge n° 341 del 2000 citato al precedente comma 31).

130. Questa facoltà doveva essere esercitata entro trenta giorni a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n° 341 del 2000, cioè prima del 21 febbraio 2001, oppure dalla notifica del ricorso della procura. Il ricorrente ha quindi disposto di quasi tre mesi per ritornare sulla sua decisione di essere giudicato con il rito abbreviato, ma ha scelto di non avvalersi di questa possibilità. Se l'avesse fatto, il procedimento sarebbe ritornato alla fase dall'udienza preliminare ed il processo si sarebbe svolto secondo le regole ordinarie.

131. Essendo stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, si considera che il decreto-legge oggetto della controversia fosse conosciuto da tutti. Come la Grande Camera ha affermato nel precitato

caso *Hermi*, l'avvocato del ricorrente aveva l'obbligo legale e professionale di informare il suo cliente a questo proposito. Peraltro, il ricorso della procura, comunicato sia al ricorrente che al suo avvocato, menzionava la nuova legislazione.

2. Valutazione della Corte

132. La Corte ricorda innanzitutto che, nelle controversie civili, ha a più riprese affermato che se, in linea di principio, al potere legislativo non viene impedito di disciplinare, con nuove disposizioni di portata retroattiva, i diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo statuito dall'articolo 6 si oppone, salvo per motivi imperiosi di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla conclusione giudiziale della controversia (cfr., tra gli altri, *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, 9 dicembre 1994, § 49, serie A n° 301-B, *National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, 23 ottobre 1997, § 112, Raccolta 1997-VII, *Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri c. Francia* [GC], numeri 24846/94 e 34165/96 a 34173/96, § 57, CEDU 1999-VII, e *Scordino c. Italia* (n° 1) [GC], n° 36813/97, § 126, CEDU 2006 -...). La Corte considera che questi principi che costituiscono degli elementi essenziali delle nozioni di certezza del diritto e fiducia legittima degli imputati (*Unedic c. Francia*, n° 20153/04, § 74, 18 dicembre 2008), si applicano, *mutatis mutandis*, al processo penale.

133. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che pur avendo optato per un procedimento semplificato - il rito abbreviato - è stato privato del vantaggio più importante che, secondo la legge in vigore all'epoca in cui ha fatto la sua scelta, vi era annesso, ossia la sostituzione dell'ergastolo con trent'anni di reclusione.

134. La Corte ha avuto già l'occasione di dedicarsi alle particolarità del procedimento abbreviato previsto dal CPP italiano. Ha osservato che questo procedimento comporta dei vantaggi innegabili per l'imputato: in caso di condanna, questi beneficia di una notevole riduzione della pena e la procura non può interporre appello contro i giudizi di condanna che non modificano la qualificazione giuridica della violazione (*Hermi*, precitato, § 78, e *Hany c. Italia*, (dec.), n° 17543/05, 6 novembre 2007). Questo passo è accompagnato però da un indebolimento delle garanzie del procedimento offerte dal diritto interno, in particolare per ciò che riguarda la pubblicità dei dibattimenti, la possibilità di chiedere la produzione di elementi di prova e di ottenere la convocazione di testimoni (*Kwiatkowska c. Italia*, (dec.), n° 52868/99, 30 novembre 2000). Di fatto, nel quadro del procedimento abbreviato, la produzione di nuove prove è, in linea di principio, esclusa, dovendo essere presa la decisione di cui sopra, salvo eccezioni, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo della procura (*Hermi*, precitato, § 87; vedere anche il precedente comma 27).

135. Le garanzie sopra menzionate costituiscono degli aspetti fondamentali del diritto ad un equo processo sancito dall'articolo 6 della Convenzione. Né la lettera né lo spirito di questa disposizione impediscono ad una persona di rinunciare spontaneamente in modo espresso o tacito. Tuttavia, per esaminare la questione in base alla Convenzione, la suddetta rinuncia deve trovarsi stabilita in modo non equivoco e accompagnarsi di un minimo di garanzie corrispondenti alla sua importanza (*Poitrinol c. Francia*, 23 novembre 1993, § 31, serie A n° 277-ha, e *Hermi*, precitato, § 73). Inoltre, non deve scontrarsi con alcun interesse pubblico importante (*Håkansson e Sturesson c. Svezia*, 21 febbraio 1990, § 66, serie A n° 171-a, e *Sejdovic*, precitato, § 86).

136. La Corte ritiene che chiedendo il procedimento abbreviato, il ricorrente - che era assistito da un avvocato di sua scelta e dunque in grado di conoscere le conseguenze derivanti dalla sua richiesta - ha rinunciato senza equivoco al diritto ad un'udienza pubblica, ad ottenere la convocazione dei testimoni in giustizia, alla produzione delle nuove prove e all'interrogazione dei testimoni a carico. Non appare inoltre che la disputa abbia sollevato delle questioni di interesse pubblico che si oppongano a tale rinuncia (vedere, *mutatis mutandis*, *Kwiatkowska*, decisione precitata).

137. Tuttavia, come sottolineato precedentemente, questa rinuncia presupponeva in cambio un certo numero di vantaggi, tra cui figurava la non inflizione dell'ergastolo. Infatti, risultava chiaramente dal testo dell'articolo 442 del CPP, come modificato dalla legge n° 479 del 1999 che in caso di condanna secondo il giudizio abbreviato, la pena da infliggere era ridotta di un terzo e l'ergastolo veniva sostituito con trent'anni di reclusione. Sulla base di questo quadro legale, in vigore nel momento in cui ha chiesto l'adozione del rito semplificato, il ricorrente poteva aspettarsi legittimamente che, grazie alla scelta del procedimento, la pena massima in cui sarebbe incorso fosse una reclusione di una durata non superiore ai trent'anni.

138. Questa legittima aspettativa del ricorrente è stata tuttavia disattesa dal decreto-legge n° 341 del 2000 che ha precisato che, quando il giudice ritiene che la pena da infliggere sia l'ergastolo con isolamento diurno, bisogna applicare l'ergastolo senza isolamento. A partire dall'entrata in vigore di questo testo, il 24 novembre 2000, è stato chiaro che potevano incorrere in questa pena anche gli imputati giudicati con rito abbreviato. Questo cambiamento delle regole di determinazione della pena è stato tuttavia applicato non solo ai nuovi richiedenti del giudizio abbreviato, ma anche alle persone che, come il ricorrente, avevano formulato istanza di rito semplificato ed erano state giudicate in prima istanza prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto-legge n° 341 del 2000.

139. La Corte ritiene che un imputato deve potersi aspettare che lo Stato agisca in buona fede e tenga debitamente conto delle scelte di procedimento operate dalla difesa, utilizzando le possibilità che gli sono offerte dalla legge. È contrario al principio della certezza del diritto e alla protezione della fiducia legittima degli imputati che uno Stato possa, in modo unilaterale, ridurre i vantaggi derivanti dalla rinuncia a certi diritti inerenti alla nozione di equo processo. Poiché questa rinuncia è fatta in cambio dei suddetti vantaggi, non si può considerare equo il fatto che, una volta che le autorità interne competenti hanno accettato di adottare il rito semplificato, un elemento fondamentale dell'accordo tra lo Stato e l'imputato venga modificato a scapito di questo ultimo senza il suo consenso. A tale riguardo, la Corte nota che, se è vero che gli Stati contraenti non sono vincolati, ai sensi della Convenzione, a prevedere dei procedimenti semplificati (*Hany*, decisione precitata), resta il fatto che, quando tali procedimenti esistono e vengono adottati, i principi dell'equo processo impongono di non privare arbitrariamente un imputato dei vantaggi che vi sono annessi.

140. Nella fattispecie, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n° 341 del 2000 dopo la fine del processo di prima istanza ha privato il ricorrente di un beneficio essenziale garantito dalla legge e che era all'origine della sua scelta di essere giudicato con il rito abbreviato. Orbene, ciò è incompatibile con i principi che derivano dall'articolo 6 della Convenzione.

141. Resta da determinare se la facoltà, riconosciuta al ricorrente dall'articolo 8 del decreto-legge n° 341 del 2000, di revocare la richiesta di procedimento abbreviato fosse di natura tale da ovviare al danno subito.

142. La Corte nota innanzitutto che non può sottoscrivere la tesi dell'interessato secondo cui, poiché le autorità avevano mancato di informarlo a questo riguardo, non aveva avuto nessuna possibilità reale di avvalersi della facoltà in questione. Ricorda che non si potrebbe fare pesare sullo Stato l'obbligo di menzionare in dettaglio, in ogni procedimento, i diritti e le facoltà dell'imputato, e che appartiene al legale di un imputato di informare il cliente sui seguiti del procedimento a suo carico ed alle misure da prendere per far valere i suoi diritti (*Hermi*, precitato, § 92). Orbene, sebbene privato della libertà, il ricorrente era, all'epoca della pubblicazione del decreto-legge n° 341 di 2000 e del ricorso in cassazione della procura, assistito di due legali di sua scelta che, il 5 febbraio 2001, avevano peraltro interposto appello del giudizio di prima istanza (precedente comma 16). Come il Governo ha sottolineato a buon diritto, questi legali avevano ricevuto una copia del ricorso della procura nel quale il decreto-legge in questione era espressamente menzionato. Hanno quindi avuto l'opportunità di informare a questo riguardo il loro cliente e di discutere con lui della strategia più adatta per rispondere alle richieste della procura. Disponevano inoltre di un lasso di tempo sufficiente -

trenta giorni a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione o dalla notifica del ricorso della procura - per studiare il caso.

143. Tuttavia, è opportuno osservare che, se avesse revocato la propria istanza di giudizio abbreviato, il ricorrente avrebbe ottenuto la ripresa del procedimento con il rito ordinario e la ripresa del processo allo stadio dell'udienza preliminare. Avrebbe potuto così beneficiare dei diritti ai quali aveva rinunciato ai seguito della scelta del rito abbreviato. Tuttavia non gli era possibile costringere lo Stato a rispettare l'accordo concluso precedentemente che prevedeva uno scambio tra rinuncia alle garanzie procedurali e riduzione di pena.

144. A parere della Corte, sarebbe eccessivo esigere da un imputato la rinuncia ad un procedimento semplificato accettato dalle autorità ed che ha portato, in prima istanza, all'ottenimento dei benefici auspicati. A questo riguardo, la Corte ricorda che, per più dei nove mesi, dal 18 febbraio al 24 novembre 2000, il ricorrente ha creduto legittimamente che, con la scelta del rito abbreviato, la pena massima in cui sarebbe incorso era trent'anni di reclusione, e che questa attesa legittima è stata delusa da fattori che sfuggono al suo controllo, come la durata del procedimento interno e l'adozione del decreto-legge n° 341 del 2000.

145. Ne consegue che l'eccezione preliminare di mancato esaurimento del Governo (precedenti paragrafi 125-126) non può essere accolta e che c'è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

IV. SUGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA CONVENZIONE

A. Sull'articolo 46 della Convenzione

146. Ai sensi di questa disposizione:

"1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2 La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione."

147. In virtù dell'articolo 46 della Convenzione, le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive rese dalla Corte nelle controversie nelle quali sono parti e il Comitato dei Ministri è incaricato di sorvegliare l'esecuzione di queste sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha non solo l'obbligo giuridico di versare agli interessati la somma assegnata a titolo di equa soddisfazione prevista dall'articolo 41, ma anche di adottare le misure generali e/o, all'occorrenza, individuali necessarie. Avendo le sentenze della Corte natura essenzialmente declaratoria, lo Stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per soddisfare il proprio obbligo giuridico rispetto all'articolo 46 della Convenzione, nella misura in cui questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (*Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], numeri 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII, *Sejdovic*, precitato, § 119, ed *Aleksanyan c. Russia*, n° 46468/06, § 238, 22 dicembre 2008).

148. Tuttavia, eccezionalmente, per aiutare lo Stato convenuto ad assolvere i propri obblighi a titolo dell'articolo 46, la Corte ha cercato di indicare il tipo di misure che potrebbero essere prese per mettere fine alla situazione constatata (cfr., per esempio, *Broniowski c. Polonia* [GC], n° 31443/96, § 194, CEDU 2004-V). In altri casi eccezionali, quando la natura stessa della violazione constatata non offre realmente alcuna scelta tra differenti tipi di misure suscettibili di ovviarvi, la Corte può decidere di indicare una sola misura individuale (*Aleksanyan*, precitato, § 239, ed *Abbasov c. Azerbaigian*, n° 24271/05, § 37, 17 gennaio 2008).

149. Nel presente caso, la Corte non ritiene necessario indicare delle misure generali che si impongono a livello nazionale per dare esecuzione alla presente sentenza.

150. Per ciò che riguarda le misure individuali, conviene ricordare che, in numerosi casi in cui era giunti alla conclusione di una violazione dell'articolo 6 della Convenzione a causa di una mancanza di indipendenza e di imparzialità del tribunale (cfr., tra gli altri, *Gençel c. Turchia*, n° 53431/99, § 27, 23 ottobre 2003, e *Tahir Duran c. Turchia*, n° 40997/98, § 23, 29 gennaio 2004), di una violazione del diritto di partecipare al processo (*Somogyi c. Italia*, n° 67972/01, § 86, CEDU 2004-IV, e *R.R. c. Italia*, n° 42191/02, § 76, 9 giugno 2005) o del diritto di interrogare i testimoni a carico (*Bracci c. Italia*, n° 36822/02, § 75, 13 ottobre 2005) la Corte ha indicato nelle sentenze della Camera che, in linea di principio, la riparazione più appropriata consisterebbe nel fare giudicare di nuovo il ricorrente su richiesta di quest'ultimo ed in tempo utile. La Grande Camera ha fatto suo l'approccio generale adottato nella giurisprudenza sopraccitata (*Öcalan c. Turchia* [GC], n° 46221/99, § 210, CEDU 2005-IV, e *Sejdovic*, precitato, §§ 126-127).

151. Pur tuttavia, le misure individuali devono mirare a porre il ricorrente, il più possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non ci fosse stata violazione delle disposizioni della Convenzione (*Piersack c. Belgio* (articolo 50), 26 ottobre 1984, § 12, serie A n. 85). Una sentenza che constata una violazione determina per lo Stato convenuto l'obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione di mettere fine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire, nei limiti del possibile, la situazione anteriore a questa (*Menteş ed altri c. Turchia* (equa soddisfazione), 24 luglio 1998, § 24, Raccolta 1998-IV, *Scozzari e Giunta*, precitato, § 249, *Maestri c. Italia* [GC], n° 39748/98, § 47, CEDU 2004-I, ed *Assanidzé c. Georgia* [GC], n° 71503/01, § 198, CEDU 2004-II).

152. Lo Stato mantiene un potere di valutazione rispetto alle modalità di esecuzione della sentenza, purché soddisfi l'obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà che essa garantisce (*Assanidzé*, precitato, § 202). Allo stesso tempo, poiché ratificando la Convenzione gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che il loro diritto interno sia compatibile con essa, spetta allo Stato convenuto eliminare, nel suo sistema giuridico interno, ogni eventuale ostacolo ad una adeguata riparazione della situazione del ricorrente (*Maestri*, precitato, § 47, e *Assanidzé*, precitato, § 198).

153. Orbene, la Corte ha concluso, nel presente caso, che l'applicazione retroattiva, a scapito del ricorrente, delle disposizioni del decreto-legge n° 341 del 2000 ha violato i diritti garantiti dagli articoli 6 e 7 della Convenzione. In particolare, al termine di un processo giudicato iniquo dalla Corte (precedente comma 145), il ricorrente si è visto imporre una pena, l'ergastolo, più grave della pena massima in cui rischiava di incorrere nel momento in cui ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato, e cioè trent'anni di reclusione.

154. Tenuto conto delle circostanze particolari della causa ed all'urgenza di mettere fine alla violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione, la Corte ritiene dunque che spetta sullo Stato convenuto garantire che l'ergastolo inflitto al ricorrente venga sostituito con una pena conforme ai principi enunciati nella presente sentenza, ossia una pena che non superi i trent'anni di reclusione.

B. Sull'articolo 41 della Convenzione

155. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

1. Danno

156. Il ricorrente richiede 250.000 euro (EUR) per danno morale. Osserva che nello specifico la sua condanna a trent'anni di reclusione è stata sostituita con la condanna all'ergastolo.

Quest'ultima pena equivarrebbe ad una "dichiarazione di morte morale" che, oltre tutto, è stata pronunciata a suo carico mentre era gravemente malato.

157. Il Governo non ha presentato commenti su questo punto.

158. La Corte ritiene che il ricorrente ha subito un torto morale certo. Deliberando in equità e sulla base dei criteri definiti nella sua giurisprudenza, come vuole l'articolo 41 della Convenzione, gli concede 10.000 EUR a questo titolo.

2. Oneri e spese

159. Presentando una nota spese del suo avvocato, il ricorrente chiede 15.623,50 EUR per i costi e le spese sostenuti per il procedimento dinnanzi alla Corte.

160. Il Governo non ha presentato commenti su questo punto.

161. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei costi e delle spese sostenute soltanto nella misura in cui sono stabiliti la loro veridicità, la loro necessità e il carattere ragionevole del loro tasso (*Belziuk c. Polonia*, 25 marzo 1998, § 49, Raccolta 1998-II).

162. La Corte giudica eccessivo l'importo richiesto per i costi e le spese afferenti al procedimento di cui è investita e decide di concedere 10.000 EUR a tale titolo.

3. Interessi di mora

163. La Corte ritiene adeguato stimare gli interessi di mora sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

1. *Stabilisce*, all'unanimità, che è competente ad esaminare la causa che le viene sottoposta anche in base all'articolo 6 della Convenzione:

2. *Respinge*, all'unanimità, l'eccezione preliminare di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne del Governo per il fatto che il ricorrente non ha sollevato dinnanzi alle giurisdizioni nazionali i suoi motivi di appello a titolo dell'articolo 7 della Convenzione;

3. *Stabilisce*, per undici voci contro sei, che c'è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione;

4. *Riunisce al merito*, all'unanimità, l'eccezione preliminare del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo per il fatto che il ricorrente non si è avvalso della possibilità di revocare la sua scelta di adottare il procedimento abbreviato, e la respinge;

5. *Stabilisce*, all'unanimità, che c'è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione;

6. *Stabilisce*,

a) all'unanimità, che spetta allo stato convenuto garantire che l'ergastolo inflitto al ricorrente venga sostituito con una pena conforme ai principi enunciati nella presente sentenza (precedente comma 154);

b) per sedici voci contro una, che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, 10.000 EUR (diecimila euro), più qualsiasi importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per danno morale;

c) all'unanimità, che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, 10.000 EUR (diecimila euro), più qualsiasi importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per costi e spese;

d) all'unanimità che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento, ai suddetti importi dovranno essere aggiunti gli interessi semplici ad un tasso pari al tasso delle operazioni di rifinanziamento della Banca centrale europea per tutto il periodo del mancato pagamento, maggiorato di tre punti percentuali;

7. *Respinge*, all'unanimità, la richiesta di equa soddisfazione per il resto.

Fatto in francese ed in inglese, poi pronunziato in udienza pubblica al Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 17 settembre 2009.

Michael O'Boyle

Jean-Paul Costa

Cancelliere aggiunto

Presidente

Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, la seguente esposizione delle opinioni separate:

- opinione concordante del giudice Malinverni alla quale aderiscono i giudici Cabral Barreto e Šikuta;
- opinione in parte dissenziente del giudice Nicolaou alla quale aderiscono i giudici Bratza, Lorenzen, Joèiené, Villiger e Sajó.

J. - P.C.

M.O.B.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE MALINVERNI ALLA QUALE ADERISCONO I GIUDICI CABRAL BARRETO E ŠIKUTA

Aderisco a tutti gli argomenti che hanno condotto la Grande Camera a dichiarare che vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione. Mi dispiace invece che la sentenza non si sia dedicata al fatto che costituisce a mio avviso la particolarità di questa causa, ossia le circostanze che hanno caratterizzato il ricorso in cassazione del pubblico ministero. Queste circostanze sono le seguenti: il giudizio di prima istanza è stato pronunciato il 24 novembre 2000, ossia lo stesso giorno in cui è entrato in vigore il decreto-legge n° 341 (comma 13 della sentenza). Secondo le affermazioni del ricorrente, non contestate dal Governo, l'udienza dinnanzi al GUP di Roma è cominciata alle ore 10.19. Siccome il giudizio è stato pronunciato immediatamente dopo l'udienza (comma 81), è molto verosimile che la decisione del GUP sia stata resa nel corso della mattinata del 24 novembre 2000. Il decreto-legge n° 341 è stato invece pubblicato nella Gazzetta ufficiale lo stesso giorno, ma nella corso del pomeriggio (comma 33). Ne consegue che al momento della pronunzia del giudizio di prima istanza, il decreto in questione non poteva essere conosciuto da nessuno, ed è ben noto che un testo legislativo non potrebbe avere effetti anteriormente alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (comma 34).

Nel suo ricorso in cassazione del 12 gennaio 2001, la procura presso la Corte di appello di Roma ha sostenuto che il GUP avrebbe dovuto applicare l'articolo 7 del decreto-legge n° 341 e che questa omissione doveva essere considerata come un "errore manifesto di diritto." Ha chiesto perciò la sostituzione della pena inflitta al ricorrente, ovvero 30 anni di reclusione, con l'ergastolo (paragrafi 14 e 15). Questa istanza, come si sa, è stata in seguito accolta dalla Corte d'assise di appello di Roma.

A mio parere, i principi di certezza del diritto, preminenza del diritto e irretroattività della legge penale più severa impongono alle autorità di non applicare, a danno di un imputato, una legge che non poteva essere conosciuta al momento della pronunzia del giudizio.

Quando ha chiesto il giudizio abbreviato e fino alla fine del processo in prima istanza, il ricorrente non poteva prevedere le conseguenze dell'applicazione del decreto n° 341. Quindi, nelle circostanze particolari sopra descritte, la sanzione inflitta dalla giurisdizione di appello su richiesta della procura si rivela priva di qualsiasi base legale ed è, dunque, anche per questa ragione, contraria all'articolo 7 della Convenzione.

OPINIONE IN PARTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE NICOLAOU ALLA QUALE ADERISCONO I GIUDICI BRATZA, LORENZEN, JOČIENE, VILLIGER E SAJÓ

La Grande Camera ha concluso all'unanimità che c'era stata, nel caso in specie, violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Il ragionamento esposto nella parte della sentenza dedicata all'articolo 6 § 1, che approviamo senza riserve, deve essere letto a nostro avviso anche alla luce dei principi già riconosciuti dalla Corte ed esaminati dalla maggioranza in base

all'articolo 7 § 1. Infatti, situandola in un contesto più generale la questione dell'equità sollevata in base all'articolo 6§1 acquisisce la sua piena dimensione.

All'epoca in cui sono state commesse le infrazioni, la pena incorsa era l'ergastolo con isolamento diurno. Per le violazioni passibili di questa pena, con il rito abbreviato non era allora applicabile una riduzione di pena, ma lo diventò in seguito. Il 19 febbraio 2000, il ricorrente scelse questo rito e, con l'accordo delle autorità giudiziali, il tribunale penale decise di applicarlo. Dopo due rinvii di udienza, la causa fu esaminata solamente il 24 novembre 2000, ovvero dopo oltre otto mesi, mentre il processo e la pronuncia della pena non necessitavano di più di una mattinata di udienza. Il decreto-legge che contempla una pena più severa che fu pubblicato alla fine di questa stessa giornata, mirava a disfare ciò che era stato già fatto. Essendo stato accolto dalle autorità giudiziali, ha provocato un aumento della pena inflitta al ricorrente. Tali sono le circostanze che ci hanno condotto a concludere che c'è stata mancanza di equità.

Tuttavia, mentre l'articolo 6 § 1 risponde perfettamente ai bisogni della presente causa, la maggioranza non si è accontentata di ciò. Ha ritenuto che la causa dovesse essere esaminata principalmente in base all'articolo 7 § 1, considerando non solo che questa disposizione ingloba il principio della legge più favorevole - *lex mitior* - ma anche che la fattispecie richiamava un totale cambiamento improvviso della giurisprudenza della Corte tramite una nuova interpretazione dell'articolo 7 § 1 più conforme allo spirito del tempo. Orbene, secondo noi, l'articolo 7 § 1 non suscita tale interpretazione.

Sebbene esista in apparenza un legame tematico tra il principio di legalità di cui all'articolo 7 § 1 ed il principio della legge più favorevole, legame forse ancora rafforzato dal fatto che gli strumenti ulteriori di protezione dei diritti dell'uomo trattano insieme questi due principi, esiste tra essi una differenza cruciale. Difatti, il primo principio funziona ad un livello più elevato rispetto al secondo e fa parte integrante dello stato di diritto. *Nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*: nessuno deve essere condannato o punito senza l'esistenza di una legge penale anteriore. Niente è più fondamentale di questo principio, al tempo stesso assoluto e imprescindibile, che costituisce una condizione indispensabile alla libertà. Per questa ragione l'articolo 15 non autorizza nessuna eccezione all'articolo 7 § 1. Il principio della legge più favorevole non fa parte di questa esigenza dello stato di diritto e non può essere considerato neanche come il prolungamento o il corollario. Si tratta di un'altra forma di norma che esprime una scelta che riflette l'evoluzione di un processo sociale in essere nel diritto penale. Limita la portata del diritto penale proteggendo i vantaggi di cui beneficiano gli imputati in caso di adozione di leggi nel merito dopo la commissione del reato ed applicabili finché la causa è pendente. In mancanza di una disposizione specifica, questo principio dipende dalla politica o dalla scelta che può esercitare lo Stato in materia penale nel quadro della sua competenza discrezionale.

È certo che, quando è stato adottato l'articolo 7 § 1, il principio della legge più favorevole non ne faceva parte; nessuno ha lasciato intendere che si potesse pensare all'epoca che fosse inglobato nel principio *nullum crimen nulla poena sine lege*, spesso citato sotto questa forma abbreviata. L'articolo 7 § 1 della Convenzione, adottato nel 1950, è stato redatto sul modello dell'articolo 11 § 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nel 1948, articolo che riprende quasi parola per parola. I lavori preparatori all'articolo 7 § 1 mostrano (pagina 7, punto 5) che la possibilità di aggiungere il principio della legge più favorevole è stata prevista poi abbandonata. È significativo che, all'epoca della preparazione della disposizione equivalente del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il progetto di testo conteneva inizialmente solo il principio *nullum crimen nulla poena sine lege*, quello stesso principio che è garantito dall'articolo 7 § 1 della Convenzione. La proposta di includere il principio della legge più favorevole è intervenuta solamente più tardi, questo perché una terza frase è stata aggiunta:

"Se, dopo questo reato, la legge contempla l'applicazione di una pena più lieve, il delinquente deve beneficiarne."

L'opportunità di procedere a questa aggiunta ha suscitato delle divergenze. Il lavoro di Marc Bossuyt intitolato « A Guide to the 'Travaux préparatoires' of the International Covenant on Civil and Political Rights » contiene un interessante resoconto delle diverse considerazioni in gioco:

"Comitato dei diritti dell'uomo, 5 sessione (1949), 6 sessione (1950), 8 sessione (1952) A/2929, cap. VI, § 95, : è stato avanzato che la terza frase del comma 1 era in contraddizione

con l'ipotesi sottostante alla seconda frase, ossia che una pena deve essere quella che viene autorizzata dalla legge in vigore all'epoca in cui viene inflitta [E / CN.4/SR.159, §§ 46-48 (USA); E/CN.4/SR.324, p. 4 & p. 7 & p. 15 (GB), p. 5 (USA), P. 9 (IND)]. È stato detto anche che, qualunque sia il valore dell'obiettivo previsto dalla terza frase, non era adeguato includerlo nel Patto perché ciò sarebbe sembrato volere dire che le persone condannate sarebbero abilitate di diritto ad esigere di beneficiare di ogni modifica portata alla legge dopo la loro condanna [E/CN.4/SR.112, p. 3 (GB), P. 5 (GCA); E/CN.4/SR.324, P. 5 (USA)]. È stato affermato che gli esecutivi degli Stati parti al Patto dovevano conservare una totale libertà nell'applicare i vantaggi delle leggi successive a tali persone [E/CN.4/SR. 159, §§ 61-62 (USA), § 65 (GB), § 72 (RCH); E/CN.4/SR.324, p. 16 (GB)]. Contrariamente a questi pareri, è stato detto che la tendenza in diritto penale moderno era di permettere ad una persona di beneficiare delle pene più leggere previste dalle leggi successive al reato di cui era accusata [E/CN.4/SR.112, p. 4 (USA), P. 6 (RCH, P.), 7, SU,; E/CN.4SR.159, § 83, E, § 86 (U), § 88 (F); E/CN.4/SR.199, § 151 (GB), § 153 (F), § 156, E,; E/CN.4/SR.324, pp. 4-5 & p. 8, SU, P. 5(B, p. 9 (YU), P. 11 (RCH) & (F), p. 12 (Piazza), p. 14 (egli)]; le leggi che contemplano delle nuove pene più leggere erano spesso l'espressione concreta di un'evoluzione dell'atteggiamento della società verso il reato in questione [E/CN.4/SR.112, p. 8 (F); E/CN.4/SR.324, P. 7 (RCH)]."

L'argomento secondo cui l'articolo 7 § 1 della Convenzione deve essere interpretato come se inglobasse il principio della legge più favorevole è stato esaminato e respinto dalla Commissione nella causa *X. c. Repubblica federale di Germania* (n° 7900/77, decisione della Commissione del 6 marzo 1978, Decisioni e rapporti n° 13, pp. 70-72). Il ricorrente che era stato condannato ad una multa per violazione del codice tributario, proponeva opposizione. La multa fu confermata dopo l'abrogazione dal codice delle imposte della disposizione in questione. Il ricorrente faceva valere che avrebbe dovuto beneficiare di questo emendamento e adduceva una violazione dell'articolo 7 della Convenzione invocando a sostegno l'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Può essere utile notare a questo riguardo che la Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo, adottata fin dal 1969 ma entrata in vigore il 18 luglio 1978, o alcuni mesi dopo la decisione precitata, racchiude anche una frase che consacra il principio della legge più favorevole. In una breve decisione, la Commissione ne ha espresso l'evidenza in questi termini:

"Tuttavia, l'articolo 7 della Convenzione non contiene nessuna disposizione simile all'articolo 15, comma 1 *in fine* del Patto delle Nazioni Unite che prevede un'ipotesi differente che garantisce al reo il diritto di beneficiare dell'applicazione di una pena più lieve prevista da una legge posteriore al reato".

Nel caso di specie, una parte dei fatti messi a carico del ricorrente è stata, in qualche modo, oggetto di una depenalizzazione. Resta il fatto che al momento in cui è stata commessa, l'azione del ricorrente costituiva un reato secondo il diritto nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in modo che il motivo di appello è, anche, manifestamente infondato." La decisione adottata nella causa *X. c. Repubblica federale della Germania* è stata seguita dalla Corte, in una data abbastanza recente, nelle cause *Ian Le Petit c. Regno Unito*, (dec.), n° 35574/97, 5 dicembre 2000, e *Zaprianov c. Bulgaria*, (dec.), n° 41171/98, 6 marzo 2003, dove ha affermato categoricamente:

"L'articolo 7 non garantisce il diritto di vedere applicato un emendamento legislativo più favorevole adottato posteriormente ad un reato."

La divergenza di opinione che appare nella fattispecie non proviene da una diversa interpretazione dell'articolo 7 § 1 della Convenzione. Rispettiamo tutte le regole internazionali in materia sancite dagli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), ed il punto di vista che esprimiamo a proposito dell'articolo 7 § 1, in quanto minoranza, non rimette in causa la giurisprudenza della Corte - alla quale la maggioranza si riferisce brevemente - relativa all'annullamento di decisioni anteriori, se necessarie, o alla necessità di adattarsi ai cambiamenti e di reagire all'emergere di un consenso su nuove norme perché, come è spesso sottolineato, la Convenzione è un strumento vivo che richiede un approccio dinamico ed evolutivo per rendere i diritti pratici ed effettivi e non semplicemente teorici ed illusori. Tuttavia, nessuna interpretazione giudiziale, per quanto creativa, è totalmente esente da costrizioni. Ciò che importa è innanzitutto non oltrepassare i limiti fissati dalle disposizioni della Convenzione. Come la Corte ha indicato nella causa *Johnston ed altri c. Irlanda*, 18 dicembre 1986, § 53, serie A n° 112:

"La Convenzione ed i suoi Protocolli si devono interpretare alla luce delle condizioni di oggi (vedere, tra gli altri, la sentenza *Marckx* precitato, serie A n° 31, p. 26, § 58), ma la Corte non può ravvisare, per mezzo di un'interpretazione evolutiva, un diritto che non vi sia stato inserito dall'inizio. Ciò è particolarmente vero quando si tratta, come qui, di un'omissione deliberata." Si tratta di una questione sulla quale la Corte dovrebbe mostrarsi particolarmente sensibile. Orbene, e benché la presente causa non l'esiga, la maggioranza ha proceduto all'esame del caso in base all'articolo 7 § 1 e, per applicarlo, l'ha riscritto per renderlo conforme a ciò che ritiene che avrebbe dovuto dire. Ci permettiamo di dire che ciò supera i limiti.